

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 19 giugno 1931, numero 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213) (D'iniziativa del senatore Torelli) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE Pag. 115
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 115

Discussione e rinvio:

« Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (415-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Minnoci ed altri):

PRESIDENTE 82, 85
ALESSANDRINI, relatore alla Commissione 82, 85
ARIOSTO 86
MINNOCCI 82
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . 82, 85

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombote » (585) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 86, 91, 93 e *passim*
ALESSANDRINI 90, 91, 94 e *passim*
ARIOSTO, relatore alla Commissione . 86, 94, 97 e *passim*
AZIMONTI 115
BERTONE 104, 113
CATELLANI 108, 114
FARABEGOLI 102, 105, 114
FRACASSI 93, 115
LA RUSSA 95, 97, 99 e *passim*
MERLONI 99, 105, 107 e *passim*
MINNOCCI 94, 106, 109 e *passim*
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . 91, 95, 98 e *passim*
ROBBA 94, 98, 101 e *passim*
SCIPIONI 101, 111
VENANZETTI 102, 114

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

F U S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« **Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili** » (415-*Urgenza*), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili », d'iniziativa dei senatori Minnocci, Pieraccini, Catellani e Talamona.

L'ordine del giorno reca, anche, in sede deliberante, la discussione del disegno di legge 617, quindi il seguito della discussione dei disegni di legge 213 e 585. Dovremmo dare la precedenza all'esame del disegno di legge 415, del quale peraltro deve ancora essere iniziata la discussione e al cui testo sono stati proposti numerosi emendamenti, per cui è prevedibile un lavoro che probabilmente non potrà essere esaurito nella seduta odierna.

È invece urgente esaurire l'esame del disegno di legge 585, approvato dalla Camera dei deputati e per il quale il senatore Ariosto ha già svolto la relazione. Pertanto, se non si fanno osservazioni, proporrei di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, dando la precedenza dell'esame al disegno di legge n. 585, per passare quindi a quello del disegno di legge n. 415.

ALESSANDRINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non ho obiezioni da muovere alla sua proposta. Peraltro, è mio dovere far osservare che il 26 gennaio, ossia esattamente 5 giorni or sono, sono scaduti i 18 mesi che la Comunità europea ha concesso ai vari Paesi per uniformare la loro legislazione in materia di denominazione e qualificazione dei prodotti tessili.

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ho avuto modo di esaminare i vari emendamenti proposti al disegno di legge n. 415 e ne

ho dedotto che il testo del provvedimento sia largamente recepito e recepitabile dai vari Gruppi. Ration per cui ritengo si possa passare senz'altro all'esame del disegno di legge. Al massimo, si potrà, dopo la relazione, procedere alla costituzione di una Sottocommissione la quale coordini testo ed emendamenti e consenta così di passare rapidamente all'approvazione del provvedimento, rispettando gli accordi internazionali.

MINNOCCHI. Sono d'accordo sulla proposta del rappresentante del Governo perchè, oltre che scaduti i termini stabiliti per adeguare la nostra legislazione a quella degli altri Paesi della Comunità europea, sono già cominciati a insorgere e continueranno a intensificarsi nel nostro Paese alcune difficoltà nell'esportazione all'estero dei prodotti tessili. Quindi sono d'accordo con quanto proposto dal Sottosegretario Papa, perchè approvare rapidamente il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare assieme ad altri colleghi, significa sia metterci in regola con una direttiva comunitaria già recepita dagli altri membri della CEE sia evitare negative conseguenze economiche per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Effettivamente il problema sollevato dal disegno di legge numero 415 dei senatori Minnocci ed altri, corrisponde ad una esigenza meritevole di urgente soluzione. Propongo, pertanto, di passare subito all'esame di tale provvedimento. Oggi ascolteremo la relazione del senatore Alessandrini, dopo di che sarà costituita una Sottocommissione incaricata di coordinare il testo con gli emendamenti proposti. Esaurito tale argomento, passeremo alla discussione del disegno di legge sull'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole, n. 585.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Prego pertanto il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge anzidetto.

ALESSANDRINI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onore-

vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nella passata legislatura la nostra Commissione affrontò e discusse, con larghissima partecipazione dei commissari, il problema dell'etichettaggio dei prodotti tessili.

Erano stati presentati due disegni di legge: uno, il n. 539, a cura del senatore Salari e di un consistente gruppo di colleghi; il secondo, il n. 608, dei senatori Dosi, particolarmente esperto in materia, ed altri.

Il dibattito si prolungò nel tempo in attesa che una norma comunitaria sufficientemente precisa ci consentisse la formulazione di un testo di legge coordinato con le norme in vigore nei vari Paesi del mercato comune.

Il difficile e importante studio venne condotto avanti e concluso dal relatore, senatore Minnocci, tenendo presente la proposta di direttiva per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle denominazioni del settore tessile, elaborata dal Consiglio della comunità europea e datata 6 aprile 1970, proposta accolta dagli Stati membri senza osservazioni.

Dopo un impegnativo quanto diligente lavoro, il relatore presentò un testo unificato dei due disegni di legge, testo esaminato e approvato, con insignificanti ritocchi, nella seduta della nostra Commissione del 3 febbraio 1971.

La 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati ritenne, peraltro, opportuno modificare il documento approvato dal Senato, introducendovi numerosi emendamenti, anche se per la maggior parte di contenuto prettamente formale, ma, tuttavia, conformi agli elaborati in corso di approvazione definitiva da parte della competente Commissione della CEE. Il disegno di legge, approvato dalla Camera il 22 luglio 1971, decadde, come è noto, per le vicende che portarono all'anticipata fine della legislatura.

Nel contempo, per l'esattezza il 26 luglio 1971, il Consiglio della comunità europea approvava senza opposizioni, la tanto attesa direttiva da rivolgere agli Stati membri per il coordinamento della normativa riguardante la materia.

Il disegno di legge n. 415 oggi al nostro esame, dovuto alla sollecitudine dei senatori Minnocci ed altri, ripropone con la procedura d'urgenza il testo già approvato con emendamenti dalla Camera dei deputati nella passata legislatura e, come ho già posto in rilievo, non tradotto in legge dello Stato per l'inatteso scioglimento del Parlamento.

Il provvedimento è introdotto da una breve relazione nella quale si pongono in evidenza i lievi ritocchi apportati agli articoli 5 e 9 al fine di renderli più aderenti alla norma comunitaria, nel frattempo pubblicata e si richiama l'attenzione del Parlamento sulla necessità che finalmente anche il nostro Paese provveda a darsi una disciplina vincolante conforme alle caratteristiche e soprattutto alla natura e al contenuto del prodotto tessile sia per quanto riguarda la fabbricazione e l'importazione, sia per quanto si riferisce alla commercializzazione.

I Paesi nei quali l'industrializzazione ha raggiunto un certo livello hanno, per i prodotti tessili, una ben definita normativa, siano essi partecipi della CEE o estranei (se i colleghi desiderano prenderne conoscenza, ho qui a loro disposizione molte delle normative in vigore).

Quali obiettivi vuole raggiungere il disegno di legge in esame? La Comunità si è preoccupata di disciplinare l'attività tessile con un duplice intento: il primo di rendere cosciente il consumatore in occasione dei suoi acquisti, informandolo, con la maggior esattezza possibile sulla composizione dei prodotti acquistati e, quindi, rendergli possibile un giudizio sia pure approssimativo sulla congruità del prezzo richiesto; il secondo di difendere la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti tessili da fenomeni di concorrenza sleale.

Il consumatore, con l'affermarsi oltre al vasto assortimento delle tradizionali fibre naturali, di nuove fibre prodotte chimicamente, con il moltiplicarsi delle mischie e con lo sviluppo delle tecnologie produttive e trasformatrici, è venuto a trovarsi del tutto indifeso e disinformato di fronte ad un mercato di prodotti tessili sempre più vario e complesso. Doverosa, quindi, un'azione di salvaguardia del cittadino, impossibi-

litato, nella maggior parte dei casi, ad operare autonome scelte senza correre il rischio di essere defraudato.

Ma, ancora più significativi sono i problemi che incombono sulla produzione, soprattutto sulla buona produzione e sull'onestà commercializzazione da parte di un'azione concorrenziale scorretta. Prodotti di buona qualità e prodotti scadenti vengono offerti e propagandati senza porre in evidenza la sostanziale differenza esistente fra di loro.

È poi largamente invalso l'uso di denominazioni, spesso in lingue straniere, atte a creare confusione nell'acquirente e indurlo in errore. Non è raro trovare denominazioni che, in relazione allo specifico prodotto, risultano equivoche, come « seta mista » o « seta artificiale » largamente usate all'estero.

L'espansione dell'industria tessile nel mondo rende facilissimo l'abuso, creando serie difficoltà ai produttori più qualificati ed onesti, mortificando nel contempo un settore produttivo ancora di vitale importanza per l'economia del Paese. Negli ultimi anni, la necessità di un'energica difesa sia del consumatore sia dell'operatore economico si è fatta assai viva, tanto — come ricordava il senatore Minnocci nella relazione svolta nella passata legislatura sui richiamati disegni di legge nn. 593 e 608 — da determinare una associazione di consumatori inglesi a chiedere al Ministero del commercio di adottare provvedimenti di tutela obbligatori.

Ho già accennato all'esistenza nei principali Paesi industrializzati di norme, spesso difformi fra loro, relative all'etichettatura dei prodotti tessili. È superfluo richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi le complicazioni derivanti dalla mancanza di norme o dall'esistenza di norme differenziate nell'interscambio fra i vari Paesi.

Particolare gravità rivela una situazione del genere nei Paesi della comunità europea e quindi si evidenzia l'opportunità che i Paesi stessi privi di una normativa sulla materia provvedano, nel loro stesso interesse, a darsene una, e che tutti i Paesi membri nei quali vigono disposizioni in materia avvicinino il contenuto delle medesime alle direttive comunitarie in modo da rendere più

solleciti e sicuri gli scambi. Questo è il contenuto vincolante delle direttive emanate dal Consiglio dei Ministri della CEE.

Il disegno di legge in esame si compone di 29 articoli ed è completato da 4 tabelle. Cardine della legge è l'articolo 1, il quale stabilisce l'obbligo di una disciplina per immettere nel mercato nazionale i prodotti tessili, siano essi fabbricati in Italia o all'estero. Non mi dilungherò ad illustrare tutti gli articoli in maniera analitica, anche perchè sono stati presentati da parte del Governo più di 20 emendamenti che modificano sia pure non sostanzialmente il testo proposto dal senatore Minnocci.

La definizione di prodotto tessile o fibra tessile è chiarita agli articoli 2 e 3. L'articolo 4, richiamandosi alla tabella A, precisa la denominazione delle varie fibre tessili e fa divieto di usare la terminologia impropriamente, mentre l'articolo 5 precisa le condizioni per usare la qualificazione di « puro », « interamente », « 100 per 100 » e simili, o qualificazioni specifiche come « lana vergine », « lana di tosa » quando non vi sia corrispondenza al prodotto, e stabilisce le tolleranze ammesse.

L'eventuale composizione promiscua di un prodotto tessile, purchè una fibra sia presente per l'85 per cento del peso, deve essere chiarita con la denominazione della fibra dominante. Le fibre dominanti, ma in quantità ognuna inferiore all'85 per cento, devono essere poste in evidenza con la relativa percentuale. Tali fibre determinano la denominazione del prodotto. Queste ed altre le disposizioni dell'articolo 6.

Seguono, all'articolo 7, precisazioni sulle tolleranze ammesse. Disposizioni sulle denominazioni, le qualificazioni e le quantità sono contenute nell'articolo 8: esse debbono essere chiare e senza abbreviazioni e nel caso di un prodotto tessile composto con tessuti di fibre diverse, questo deve avere tante etichette quanti sono i tipi di tessuto impiegati, purchè rappresentino nel generale una quota superiore al 30 per cento del peso del prodotto finito.

Il contenuto dell'etichetta è precisato all'articolo 9. Rispetto al testo del disegno di legge approvato nella scorsa legislatura dal-

la Camera, si è soppresso, come avverte il proponente senatore Minnocci, il quinto comma recante un dispositivo ritenuto eccessivamente oneroso e non considerato dalla direttiva CEE.

Prescrizioni sul modo di determinare la percentuale delle fibre sono state stabilite dall'articolo 10, mentre l'articolo 11 precisa il diritto ad esportare i prodotti tessili senza l'obbligo di attenersi alle norme della presente legge, lasciando all'esportatore l'onere di adeguarsi alle norme vigenti nei vari paesi importatori. Alle stesse condizioni è permesso il transito sul territorio nazionale di prodotti tessili esteri anche se importati temporaneamente per subire lavorazioni accessorie.

L'articolo 12 determina l'ambito delle esenzioni dall'etichettatura mentre, gli obblighi di documentare le affermazioni contenute nelle etichette sono stabiliti dall'articolo 13.

Una certa importanza riveste l'articolo 14, riguardante la formazione di una speciale commissione, nominata con decreto del Ministero dell'industria per affrontare i problemi emergenti a seguito dell'applicazione del provvedimento in esame.

Gli obblighi di documentazione nei rapporti commerciali sono precisati nell'articolo 16.

Gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 riguardano la vigilanza rivolta a garantire l'osservanza della legge, per quanto riguarda i prelevamenti dei campioni di tessuti, le analisi, gli esami di accertamento della composizione dei prodotti tessili, la competenza degli uffici che vi provvedono e le modalità di attuazione.

Ed ecco all'articolo 25 le sanzioni per le infrazioni alle disposizioni previste dalla legge.

Dalle sanzioni è esente il commerciante finale il quale mette in vendita prodotti con etichetta non corrispondente alla merce venduta, purchè possa dimostrare la sua buona fede; nel caso concreto, producendo la fattura del fornitore. Si esclude dal beneficio, e il relatore non è d'accordo, il grossista che si trovi in analoga situazione. Si tratta evidentemente di una carenza del disegno di

legge, perchè non si vede per quale ragione un grossista, acquirente in buona fede e in possesso di idonea documentazione, non possa essere punito per un'azione riferibile alla sua persona.

I successivi articoli 27, 28 e 29 stabiliscono i termini di emanazione del regolamento di esecuzione della legge da parte del Ministero dell'industria e fissano, con una certa oscurità, i termini per l'applicazione delle norme.

Degli emendamenti pervenuti, in buona parte migliorativi del testo del disegno di legge, e di quelli che eventualmente perverranno, si potrà parlarne in sede dell'esame dei singoli articoli.

La conclusione della rapida disamina del disegno di legge non può che essere ovvia: il relatore ritiene necessaria la sua sollecita approvazione e in questo senso rivolge un caldo appello ai colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Secondo la proposta iniziale non dovremmo procedere oggi alla discussione generale, nominando un Comitato ristretto composto dai senatori Alessandrini, Berlanda, Minnocci, Venanzetti, Ariosto, Piva e La Russa.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Provvederemo inoltre a sottoporre gli emendamenti del Governo all'esame della Giunta esecutiva della Comunità europea, la quale ha fatto una serie di osservazioni al disegno di legge.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione.* Avrei degli emendamenti da presentare, signor presidente, e un ordine del giorno. Altri emendamenti li presenterò in una fase ulteriore del dibattito.

PRESIDENTE. Fissiamo un termine per l'eventuale presentazione degli altri emendamenti — entro venerdì prossimo — in modo da convocare il Comitato ristretto per il loro esame. Analoga scadenza viene fissata per eventuali emendamenti al disegno di legge n. 213, di iniziativa del senatore Torelli.

PAPA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A

proposito di tale provvedimento, poichè non vi è stata la possibilità di concordare con il Ministero dell'interno la posizione da assumere sul testo definitivo del disegno di legge redatto dalla Commissione, anch'io domando un rinvio di una settimana per assumere questa iniziativa.

A R I O S T O, Non è escluso che l'atteggiamento del Ministero dell'interno sia di chiara comprensione in merito al disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Se non vi sono altre osservazioni e se nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (585) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole ».

A R I O S T O, *relatore alla Commissione*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, mi devo riferire a quanto è emerso dalla discussione generale — discussione che mi sembra ormai già molto lontana — e dalle osservazioni alle quali ho il diritto-dovere di rispondere. Ma devo fare una premessa: molte osservazioni, alcune delle quali sono state poi tradotte in emendamenti, sono pervenute a tutti noi a nome di una (almeno secondo la firma) « maggioranza di operatori del settore », tramite una lettera (già pervenuta, a suo tempo, anche ai colleghi della Camera). Io non contesto la bontà dell'azione, l'efficacia illustrativa di questo gruppo di operatori, anche se contesto il loro appellativo di « maggioranza di operatori

del settore », non essendo suffragato da nessun dato obiettivo (anzi, secondo me, i firmatori della lettera non rappresentano nemmeno il dieci per cento), comunque queste argomentazioni vanno prese in considerazione.

Ma sia concesso al relatore che è stato, come tutti, destinatario di quelle missive, contenenti proposte, a dir poco, sorprendenti, di dire in merito la propria opinione, che spero sia anche quella della maggioranza della Commissione e del Governo. La lettera in questione propone, *sic et simpliciter*, l'abolizione totale dell'articolo 6 e del secondo comma dell'articolo 7; propone inoltre una sostanziale variante all'articolo 1 e una serie di modifiche all'articolo 5.

Ma il sorprendente, almeno ad avviso del relatore, è il fatto che si torna ad affermare testualmente come tesi principale l'obbligo per l'utente del versamento della cauzione in denaro a garanzia della bombola avuta. In mancanza del quale obbligo, cioè in subordine, si propone la soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge in esame. Dopo di che, onorevoli colleghi, è facile accorgersi chiaramente che non resta che il pratico rinvio *sine die* dell'esame del provvedimento, il quale, come ebbi a dire nella mia relazione, ha negli articoli 5 e 6 i suoi due pilastri innovatori. È vero che nessun emendamento propone di fatto la soppressione dell'articolo 6, ma la tendenza ad arrivarvi è rimbalzata in alcuni degli interventi svolti in sede di discussione generale, ed ecco il motivo per cui vi ho fatto cenno.

È stato anche suggerito di comprendere nel 10 per cento previsto all'articolo 1 anche lo stoccaggio presso le raffinerie di produzione. Tuttavia, poichè non sono stati presentati emendamenti in proposito, non mi soffermo ulteriormente sul problema.

Per quanto riguarda l'articolo 5, una prima obiezione è stata sollevata in ordine ai massimali essendo sembrati non adeguati per difetto. A questo proposito occorre tener presente che la finalità vera ed essenziale che il disegno di legge si propone nell'imporre l'obbligatorietà dell'assicurazione, più che di garantire la copertura e il risarcimento delle vittime — il quale in ogni caso

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

non verrebbe meno anche se non ci fosse l'assicurazione, potendo generalmente le industrie distributrici rispondere con il loro patrimonio — è di assicurare un risarcimento, che prescindendo dalle lunghe indagini discriminatorie, intese ad accertare se la responsabilità è del fabbricante, della società distributtrice, del rivenditore o dello stesso utente. Ciò significa che, nei casi più dolorosi nei quali il limite di 10 milioni dovesse risultare insufficiente, i danneggiati potrebbero incassare subito un importo di tale misura dall'istituto assicuratore ed essere successivamente risarciti dal fabbricante o dalla società distributtrice per la parte scoperta di risarcimento, non appena saranno state precisate le rispettive responsabilità. Al relatore sembra questa una soluzione equa, che tutela efficacemente gli interessi delle vittime e non carica oneri eccessivi sulle imprese. Difatti, da un lato è giusto assicurare al danneggiato un risarcimento pronto in una misura che non può essere considerata indifferente, da un altro, tenuto conto che i premi che le imprese dovranno pagare agli istituti assicuratori saranno molto elevati rispetto agli attuali, in quanto oltre alla responsabilità dell'impresa stessa sarà coperta quella di terzi come il fabbricante, il rivenditore e addirittura qualunque altro soggetto, le imprese stesse non potrebbero sostenere oneri ingiustificatamente eccessivi, che, comunque, finirebbero con l'influenzare i prezzi e ripercuotersi quindi sull'utenza.

Tra il caso in esame e quello dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile delle automobili al quale si è fatto riferimento esiste una sostanziale differenza: nel primo caso, cioè quello di cui al disegno di legge in esame, obbligate sono ditte industriali, le quali in ogni caso possono rispondere per le cifre superiori ai massimali previsti; nel secondo caso, invece, frequentemente, ahimè molto frequentemente, ci si trova in presenza di automobilisti nullatenenti e comunque in condizioni di non poter sufficientemente rispondere agli obblighi stabiliti. In altre parole, nel caso in esame è preminente la preoccupazione della prontezza del risarcimento, sia pure provvisoriamente

te fino a 10 milioni di lire; nel caso della circolazione automobilistica è preminente la preoccupazione della solvibilità del responsabile. Deve quindi ritenersi più che sufficiente la modifica apportata dalla Commissione industria della Camera dei deputati, la quale ha elevato il limite in parola a 10 milioni per persona.

Altra osservazione fatta in merito all'articolo 5 riguarda il terzo comma, che esclude dal beneficio coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Mi sembra che in sede di discussione generale l'argomento sia stato sufficientemente chiarito, non sono stati proposti emendamenti e quindi non mi dilungo oltre su questo punto.

È stato poi mosso un rilievo in ordine alla capacità delle bombole soggette all'assicurazione obbligatoria, cioè da 5 litri e oltre. In effetti, risulta che i recipienti in circolazione per uso domestico e industriale sono di capacità superiore ai 5 litri, in quanto le minibombole, cosiddette cartucce di poco contenuto gassoso, sono usate per campeggio e generalmente all'aperto. D'altro canto, assoggettare all'assicurazione porterebbe certamente a difficoltà e onerose complicazioni con gli istituti assicuratori per la determinazione del campo di copertura dell'assicurazione stessa.

Tutte le obiezioni e le osservazioni relative all'articolo 6 hanno intanto evidenziato che, escluso il rimedio del deposito cauzionale, la norma introdotta dal disegno di legge col ricorso all'articolo 642 del codice di procedura civile non ha altra alternativa allo scopo di porre rimedio, nei limiti del possibile, al grave fenomeno della dispersione delle bombole. Non sembra logico e rispondente il criterio suggerito di lasciare libero l'utente da ogni impegno di collaborazione col sopprimere il ricorso all'articolo 642 del codice di procedura civile ed agire con maggior rigore contro chi fa diverso uso delle bombole di gas di petrolio liquefatti come i rottami, i terzi e così via. Sarebbe infatti come dire di lasciar libero il ladro per punire il ricettatore quando abbiamo i mezzi per identificare il ladro e stroncare all'origine un'azione illecita. Ag-

giungo che l'utente si guarderà bene dal cedere la bombola al rottamaio per poche centinaia di lire quando saprà di dover pagare 5.000 lire e le spese alla ditta distributrice. Aggiungo altresì che non sempre la mancata restituzione della bombola è collegabile ad un suo diverso uso o alla ricettazione di terzi: spesso, anzi il più delle volte le bombole sono tenute inattive nei giardini, nelle case di campagna, nei cortili e via dicendo per pura incuria e assoluta mancanza di collaborazione da parte dell'utente.

La discussione ha confermato quanto avevo premesso, nel senso che l'introduzione di un rapporto diretto tra impresa e utente risulta molto utile col chiamare quest'ultimo ad un'immediata collaborazione, con lo imporgli determinati obblighi giuridici e col rendere possibile l'individuazione, da parte dell'azienda, delle persone che detengono i suoi beni.

L'introduzione di un tale rapporto e la possibilità di ricorrere alla rapida procedura dell'articolo 642 del codice di procedura civile non escludono in alcun modo che il rivenditore venga, come oggi, contrattualmente vincolato ad alcuni obblighi e garanzie. In sede di discussione generale mi sembra sia emerso chiaro come le spese burocratiche per il ricorso all'articolo 642 del codice di procedura civile in tema di tenuta delle polizze non possono considerarsi eccessive e trovino comunque maggior compenso nella diminuita dispersione delle bombole sì da non costituire pretesto per l'aumento dei prezzi di vendita.

Sempre in sede di discussione generale si è insistito molto sulla preoccupazione che l'articolo 6 possa essere interpretato nel senso che si richieda il rilascio di una nuova polizza a ogni cambio di carico. Ora l'articolo 6 prescrive una polizza di utenza che legittima all'uso e al possesso di una bombola, sicchè è chiaro che l'usufruire della utenza, che si attua attraverso successive sostituzioni di bombole vuote con bombole piene, non può dar luogo a nuove utenze con il rilascio di nuove polizze. L'utenza cessa quando il privato non vuol essere più rifornito e restituisce definitivamente la bombola insieme con la copia della polizza a suo tem-

po rilasciatagli. Comunque questo concetto, ove lo si ritenga necessario — e io l'ho ritenuto necessario — può essere agevolmente chiarito in sede di regolamento e la Commissione può farne esplicita raccomandazione, o addirittura richiedere un impegno al competente Ministro dell'industria.

In merito all'articolo 7 si è sollevata qualche perplessità in ordine all'obbligo, per i rivenditori, di disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas. Tale obbligo è stato sancito tenendo presente la preoccupazione fondamentale di evitare che contese discriminatorie fra le imprese distributrici e le società assicuratrici, in caso di incidenti, danneggino le eventuali vittime, costrette ad attendere l'esito della controversia per essere risarcite, data anche la estrema difficoltà di accertare a posteriori quale tipo di bombola, fra le tante commiste, abbia provocato l'incidente, ove si tenga conto anche dello stato in cui vengono ridotti i recipienti in seguito a un sinistro. Io voglio aggiungere che quello non è un rimedio sicuro, è un *adiuvandum*, perchè la qualità, i tipi degli incidenti più o meno gravi che hanno origine da una fuga di gas o dagli scoppi, con tutte le conseguenze, riducono l'ambiente in modo tale che effettivamente creano difficoltà di indagine. Ma questa prescrizione che deriva dall'articolo 7, indubbiamente, se non risolve in assoluto ed a priori il problema, facilita le ricerche delle responsabilità, quindi a grande vantaggio delle vittime o comunque di quanti ne sono, sia pure per i danni alle cose, le vittime. Ad ogni modo non sembra che la sede legislativa sia la più opportuna per stabilire caratteristiche, distanze e natura delle separazioni dei diversi reparti, cose queste che dovranno trovare le necessarie precisazioni nella sede più competente e propria del regolamento.

È da escludere poi che la norma possa costituire una restrizione della libertà di commercio non potendo quest'ultima esigenza, non trovare giusti limiti in quella della sicurezza in una materia così pericolosa.

L'articolo 9 è riconosciuto da tutti molto giusto, nel senso che i distributori e gli addetti di gas di petrolio liquefatti debbano

essere istruiti nell'uso dei recipienti e loro annessi. La necessità dell'abilitazione alla vendita è specifica e non generica, cioè riguarda i dipendenti dell'impresa che ha provveduto alla loro istruzione, dipende dalla diversità e dalla particolarità dei recipienti stessi. È naturale che l'impresa risponde all'istruzione relativa ai propri prodotti, così come è evidente che non può istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti, e relativi congegni, di tutte le imprese concorrenti.

Per l'articolo 11, che commina le pene per la violazione delle norme del disegno di legge, vi sono stati rilievi da parte della Commissione giustizia e di alcuni colleghi. Tali rilievi mettono in evidenza come per le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo 11 siano comminate pene più gravi (ammenda fino a lire 2.000.000 e arresto fino a due anni) di quelle previste nel secondo comma (ammenda fino a lire 1.000.000 e arresto fino a tre mesi). Va rilevato che le pene previste nel primo comma sono dirette a punire coloro che si dedicano a un'attività assai pericolosa come quella della distribuzione del gas di petrolio liquido abusivamente e qualche volta clandestinamente, senza avere ottenuto la prescritta concessione. Ciò è più chiaro nelle ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 e anche in quelle contenute nell'articolo 1. Infatti il soggetto non è penalmente punito solo e in quanto non provvede ad aumentare il prescritto stoccaggio, ma in quanto non avendovi provveduto ed essendo decaduto dalla concessione, seguita la sua attività illegalmente, sprovvisto perciò di autorizzazione. La mancanza di concessione e l'abusivo esercizio di tali attività, comprese la mancanza di tutti i controlli (visite, accertamenti, collaudi, prove da parte degli organi dello Stato — ANCC, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro —), tutti diretti a prevenire la cause di incidenti, provocano le sanzioni comminate nel primo comma dell'articolo 11, che attengono soltanto alla delicata materia della prevenzione dei sinistri, mentre quelle previste dal secondo comma riguardano le condizioni poste dalla legge affinché dopo che gli incidenti si sono verifi-

cati i danneggiati possano essere sollecitamente risarciti.

Peraltro, sempre a proposito dell'entità delle pene previste nel primo comma, va messo in rilievo che specie dopo che la Camera dei deputati ha soppresso il minimo delle pene comminate, il giudice potrà, a seconda della gravità e delle circostanze del fatto: 1) scegliere tra la pena pecuniaria e quella restrittiva della libertà personale, applicando quella pecuniaria, anche al minimo, per i casi meno gravi; 2) spaziare, ove ritenga di applicare la pena detentiva, tra un minimo di cinque giorni di arresto e il massimo. Pertanto voglio ricordare a chi non l'avesse presente, che uguale pena, anzi più grave, in quanto stabilisce un minimo, è prevista nell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la cosiddetta legge Valsecchi, per coloro che gestiscono impianti di gas di petrolio liquido senza la richiesta concessione: « Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalità prescritte all'articolo 3, ovvero, trascorso il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo precedente, continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza aver richiesto la concessione di cui all'articolo 1, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con la ammenda da lire 200.00 a 1.000.000 ».

In conclusione, ad avviso del relatore nessuno degli emendamenti presentati giova a rendere migliore il disegno di legge, il quale ha lo scopo precipuo di salvaguardare l'utenza in caso di sinistro. Per quanto concerne il regolamento, il riferimento ad esso nel provvedimento è costante. Difatti, nel primo comma dell'articolo 6 si premette: « Secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge »; nell'ultimo comma dell'articolo 7 si precisa: « secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge »; nel primo comma dell'articolo 9 si fa obbligo ad ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti di provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamen-

to di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi»; infine all'articolo 12 si dispone che entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole e per l'uso di gas di petrolio liquefatti. Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonchè la sospensione della concessione in caso di recidiva.

Con tutti questi espliciti richiami, è chiaro che sarà in sede di regolamento che potranno e dovranno essere recepite alcune indicazioni tecniche. Quel che ora occorre è non sentirsi responsabili, con dilazioni all'operatività del disegno di legge in esame, del mantenimento dell'attuale situazione, in cui prosperano, all'insegna di una malintesa libertà, i veri responsabili di danni non risarciti se non addirittura della perdita, per incuria delittuosa, di vite umane. E, raccogliendo, e meditando sopra, tutte le osservazioni fatte, tradotte o no in emendamenti, il vostro relatore ritiene, proprio allo scopo di produrre insieme ad una legge quadro — della cui opportunità e validità è convinto — anche un regolamento adeguato alle difficoltà che offre il settore, presentare il seguente ordine del giorno: « La 10^a Commissione del Senato, nell'approvare i criteri informativi del disegno di legge numero 585, impegna il Governo affinché nel regolamento, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, siano tenute presenti le seguenti esigenze: *a*) prevedere che gli stabilimenti di riempimento e travaso tengano una copia del contratto con le imprese indicate nell'articolo 2, debitamente registrato; *b*) prescrizione delle indicazioni da porre sui recipienti con vernici indelebili al fine di determinare il contenuto netto di gas di

petrolio liquido nonchè dell'applicazione di un sigillo con marchio dell'impresa proprietaria e dello stabilimento di riempimento; *c*) periodicità di verifiche tecniche ed accertamenti sugli stabilimenti abilitati al riempimento e alla distribuzione delle bombole da parte del Ministero dell'industria, direttamente o per mezzo di istituti e laboratori specializzati; *d*) necessità, a maggior chiarimento del principio sancito nell'articolo 6, di specificare che la polizza di utenza è unica nel rapporto fra impresa e utente, viene rilasciata nel momento della sua sostituzione quante che siano le bombole usate nel corso del rapporto, si estingue nel momento in cui l'utente si rivolge ad altra impresa e che, pertanto, venga prescritto che la polizza d'utenza contenga: la data di consegna della prima bombola, la generalità e la firma di convalida del venditore; *e*) l'opportunità di contemperare i criteri di sicurezza e di accertamento della fonte del sinistro con le particolari esigenze dei piccoli distributori (intendo dire che, trattandosi di piccoli distributori, il regolamento deve evitare di imporre obblighi eccessivamente onerosi); *f*) che siano ben definiti i criteri con i quali, a suo giudizio, l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC) può rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 9, primo e secondo comma ». Signor Presidente ho finito.

A L E S S A N D R I N I. Poichè la maggior parte degli emendamenti presentati è di mia iniziativa, debbo riconoscere che il relatore ha dimostrato molta buona volontà di risolvere i problemi prospettati con l'ordine del giorno testè letto. Però devo aggiungere che la formula dell'ordine del giorno non è che mi tranquillizzi eccessivamente.

Per quanto concerne in particolare le minibombole, ammetto che il problema è estremamente difficile da risolvere, anche perchè esse sono, in generale, di proprietà dell'utente. Tuttavia, devo far rilevare come non sia vero che esse non determinino sinistri: neanche a farlo apposta i giornali hanno riportato, proprio recentemente, la notizia di

una minibombola scoppiata, mi pare l'8 gennaio, in un appartamento di Riva del Garda. Non è dunque vero che il settore lascia perfettamente tranquilli. Il problema è, piuttosto, di trovare il modo di dare sicurezza a coloro i quali posseggono minibombole, i quali, a differenza di ciò che avviene per le bombole da 5 chilogrammi in su, sono proprietari essi stessi del prodotto, di cui spesso chiedono soltanto il riempimento. Perciò ritengo che se non oggi, per lo meno in un tempo non molto lontano anche il problema delle minibombole debba essere affrontato e risolto in quanto non è sufficiente ancorarsi alla constatazione che essere dovrebbero essere utilizzate all'aperto: quando uno le possiede può anche portarsele, come fanno molti, in casa e in casa, per colpa di una perdita o di altro, possono esplodere, provocando danni gravissimi.

P R E S I D E N T E. Con ciò significa che ella, senatore Alessandrini, ritira i suoi emendamenti?

A L E S S A N D R I N I. Vuol dire che per quanto riguarda la normativa di questo settore mi riservo di rimeditarci, mentre non sono molto propenso a ritirare gli altri emendamenti, a meno che anche per questi non mi sia concesso del tempo per studiarci ancora sopra.

P A P A, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Onorevole Presidente, onorevoli senatori. Ritengo che il mio compito sia stato molto facilitato dall'ampia replica del relatore, il quale ha abbondantemente ed esaurientemente illustrato le finalità del disegno di legge in esame. D'altro canto mi sembra che tutti si siano dichiarati d'accordo nel ritenere che il provvedimento mira a dare maggior sicurezza agli impianti, una certezza di risarcimento dei danni e una regolamentazione dei recipienti di gas di petrolio liquefatti.

Mi pare pure che nella valutazione degli emendamenti vi era la volontà di migliorare il testo del disegno di legge. Io non ripeterò

quelle che sono le affermazioni del senatore Alessandrini, cioè se conviene la ricerca dell'ottimo o se ci possiamo contentare di quella che è la sostanza del buono; per cui mi permetterò soltanto alcune osservazioni per tranquillizzare alcuni oratori, i quali hanno sollevato taluni problemi e alcune perplessità relative ai vari punti del disegno di legge.

Io credo che per quel che riguarda l'articolo 1, cioè il problema dello stoccaggio, più che alla disponibilità della merce, il disegno di legge si sia riferito alle dimensioni delle aziende, capaci di realizzare, per quelle che sono le capacità tecniche, una sicurezza di impianti tali da rispondere ai criteri fissati anche nella legge regolamentatrice del 21 marzo 1958, n. 327. Perciò, quando noi, con l'articolo 1 ci siamo limitati a indicare una disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al dieci per cento, mi pare che abbiamo stabilito una dimensione aziendale capace di dare quella tranquillità e sicurezza tecniche che per lo meno fanno presumere una certa migliore organizzazione di fronte a impianti di minori dimensioni.

I punti interessanti dal punto di vista normativo del disegno di legge sono contenuti negli articoli 5 e 6. Vi sono stati alcuni suggerimenti per l'articolo 5, cioè si è richiesto di voler determinare una maggiore rispondenza delle bombole stesse a certe capacità e precisazioni tecniche, così come è stato fatto anche con emendamenti. Io ritengo che anche senza questa espressa dizione in relazione alla legge 21 marzo 1958, n. 327, vi sia il dovere da parte delle aziende distributrici di gas liquido di regolamentare e far aderire i propri recipienti a quella norma di carattere tecnico generale.

C'è stata pure una richiesta di elevazione del minimale dell'assicurazione; mi pare che l'illustre relatore abbia già ampiamente esposto i motivi di tranquillità della norma; cioè, di fronte alla mancanza assoluta, oggi, di ogni certezza di risarcimento, vi è la richiesta ottimale di alcuni senatori di elevazione del minimo. Certamente questo è un fatto auspicabile, ma io vorrei anche rilevare come vi sia stata qualche altra voce, la

quale si è preoccupata dell'onere di incidenza sul prezzo del prodotto. Quindi riterrei di lasciare i limiti indicati nell'articolo 5, salvo nel corso delle prime esperienze accertare le eventuali incidenze e anche il costo di queste assicurazioni, perchè, mentre con questi limiti oggi siamo sicuri che non incideranno sul prezzo del prodotto, domani si potrebbero avere preoccupazioni in questo senso; anche perchè — come ha detto il relatore — non è che questi ultimi assicurino il risarcimento del danno, ma soltanto la certezza immediata che il risarcimento ci sarà, salvo poi effettuare l'azione necessaria ed utile per ottenere maggiori risarcimenti. E questo va riferito anche all'articolo 7; cioè si vuole attribuire la responsabilità alle imprese e non ai distributori proprio perchè siano le imprese responsabili dei maggiori danni nei confronti degli utenti delle bombole.

Altra richiesta che è stata fatta è quella di ridurre il costo dell'assicurazione non solo per le bombole di una capacità volumetrica non inferiore ai cinque litri, ma anche per quelle da un litro. Ritengo che vi sarebbe una dispersione notevole, data l'impossibilità di seguire queste bombole, che sono poi bombole da campeggio, e non vi sarebbe nessuna validità di accertamenti in questa situazione. D'altra parte le misure minime utilizzate in questi ultimi tempi sono superiori a un litro. Non vi sono richieste per tale tipo di bombole che solitamente non vengono neanche più riutilizzate. Non vi sarebbe quindi possibilità di tranquillità nella tutela e rispetto della norma stessa.

Mi pare che noi, quando abbiamo determinato, come minimo, una capacità volumetrica di cinque litri, ci siamo attenuti a una misura anche inferiore a quella ordinaria che, se non vado errato, è di dieci litri. Ritengo perciò che possiamo accettare la norma di legge così com'è.

Per quanto riguarda la polizza, sono sorte discussioni se l'obbligo debba risalire alla società distributrice, oppure ricadere sul commerciante. Allo stato attuale la contabilità dei vuoti tra l'impresa distributrice e il commerciante distributore già esiste. Ci si

è preoccupati della polizza, ma a questo riguardo, a parte tutte le norme regolamentari che potranno essere emanate per snellire questa situazione, vi sono i tagliandi di polizza principale, aggiungendovi le varie altre appendici; cioè al posto della polizza base vi sono varie appendici per quello che riguarda le bombole che dovranno girare.

Si è chiesto poi se la polizza di utenza fosse stata introdotta nell'intento del reperimento dei vuoti. A me pare di aver definito giuridicamente che queste bombole vengono date soltanto in « uso », determinando tutte le conseguenze di carattere civile e penale sulle quali oggi vi è stata una certa incertezza da parte della giurisprudenza; cioè dal momento nel quale viene detto che questi vuoti debbono essere dati soltanto in uso, e civilmente e penalmente vi è tutta una serie di conseguenze che coloro i quali vivono la vita giudiziaria sanno bene quali sono. È evidente che la consegna « in uso » evita per se stessa e la modificazione della destinazione e il possesso per il quale l'uso è stato dato, con tutte quante le conseguenze penali che derivano a questa situazione.

Per quel che riguarda, infine, i richiami agli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile; mi pare che anche su questo terreno si è fatta la questione se potesse essere utile usare questo mezzo che la legge offre. Certamente questo è un diritto, non è un obbligo da parte delle società distributrici di poter seguire il procedimento previsto.

A me pare che, in effetti, oggi vi sono determinate organizzazioni che si occupano del recupero anche di piccoli crediti; quindi se la società distributrice avrà interesse al recupero cercherà di organizzarsi nei termini e nei tempi migliori.

Per di più, niente vieta alle società distributrici di affidare certi compiti e di conservazione delle polizze e di conservazione o anche di autorizzazione al recupero dei vuoti ai rivenditori delle varie zone, perchè un rapporto interno tra società distributrici e rivenditori viene determinato dalle varie convenzioni. L'obbligo che deriva dalla legge cioè la responsabilità finale, è dell'azienda,

ma il mezzo per realizzarlo è un fatto da regolarsi col rapporto interno che si determina tra azienda e rivenditore. Comunque l'azienda gode di una maggiore garanzia rispetto allo stesso rivenditore, perchè se questi è insolvente, l'azienda può usare del suo primario diritto di richiedere all'utente direttamente il rimborso o la restituzione dei vuoti. Mi pare che questo sistema — stante il fatto che quello della cauzione è stato unanimemente scartato — sia il più rispondente alle esigenze attuali del mercato e della organizzazione commerciale di cui ci stiamo occupando.

Ci sono altre osservazioni che potrebbero anche spingerci verso la tentazione di modificare il testo del disegno di legge in esame, ma a me pare che una qualsiasi modifica porterebbe nuovamente all'insabbiamento di questa regolamentazione. D'altro canto i casi di incidenti cui assistiamo o di cui abbiamo così spesso notizie sono tali da impegnarci a varare il più rapidamente possibile norme che diano un minimo di garanzia, tranquillità e sicurezza di un risarcimento del danno. Per cui, facendo mia anche la sollecitazione del relatore, mi auguro che la Commissione industria del Senato voglia approvare il disegno di legge così come proposto dai senatori Minnocci ed altri, salvo, dopo le prime esperienze, se sarà necessario, apportare le opportune correzioni e innovazioni. Intanto, però, cominciamo col dare una regolamentazione base al settore, perchè credo sia noto a tutti che ci sono molti abusivi e tanti altri i quali non rispettano nemmeno le norme elementari di sicurezza. Con questo criterio avremo adempiuto al nostro dovere e cercato di dare tranquillità e ordine a un settore in cui ancor oggi si registrano troppi abusi.

Per quanto concerne l'ordine del giorno del senatore Ariosto, il Governo è favorevole alla sua accettazione, perchè mi pare precisi le indicazioni anche da me fatte in ordine ai vari argomenti.

FRACASSI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, voi ricorderete che, dopo la relazione del collega Ariosto, presi la parola e

mi sforzai, in virtù dell'accurato studio che avevo compiuto, di richiamare la Commissione su alcune carenze e alcuni inconvenienti che il disegno di legge presenta. Se non vado errato, le mie osservazioni riguardarono quasi tutti gli articoli del disegno di legge in esame. Debbo riconoscere che con la sua replica il relatore ha in certo qual modo fugato alcune ombre; peraltro ha lasciato in me anche delle perplessità.

Su alcuni punti, il relatore ha chiarito abbastanza bene che cosa propone qualche articolo in merito al quale avevo sollevato particolari eccezioni, per cui, per una serie di considerazioni — ritengo di parlare a nome personale ma anche del Gruppo — l'accoglimento degli emendamenti proposti non andrebbe assolutamente a perfezionare il provvedimento, almeno secondo il mio modesto punto di vista. Ed allora, in considerazione anche dell'impegno assunto dal relatore e dal Governo per cui alcuni problemi saranno risolti attraverso norme regolamentari, mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno proposto dal senatore Ariosto. Naturalmente questo mio punto di vista non intende assolutamente costituire un mezzo per esercitare azioni coercitive nei confronti dei colleghi che hanno proposto gli emendamenti. Comunque, per una serie di considerazioni, per non turbare i rapporti della coalizione, per evitare l'insabbiamento del disegno di legge...

PRESIDENTE. Non posso accettare l'espressione « insabbiamento », perchè la Commissione è libera, se lo ritenga opportuno, di apportare tutte le modifiche necessarie senza porsi problemi di più o meno rapida approvazione.

FRACASSI. Chiedo scusa del termine improprio che ho usato, volevo dire: per evitare un ritardo eccessivo nella entrata in vigore della legge che allarmerebbe tutti gli operatori interessati al settore, in quanto da indagini svolte e da lettere ricevute, ho potuto accertare che tutti gli operatori economici interessati, piccoli, medi e grossi, avvertono la necessità di una regolamentazione della materia. Quindi per queste considera-

zioni mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

ALESSANDRINI. Signor Presidente, per quanto tutti si sappia che gli ordini del giorno non sempre sono operativi, non sempre danno risultati concreti, ho già avuto modo di riconoscere che nel documento proposto dal senatore Ariosto sono accolte molte delle istanze da me avanzate. Sono quindi disposto ad approvare l'ordine del giorno, ma soltanto se gli emendamenti che ho proposto dovessero essere respinti. Non essendo stati ancora esaminati gli articoli e gli emendamenti ad essi proposti, evidentemente non posso dare il mio assenso ad un ordine del giorno che potrebbe risultare svuotato di contenuto per lo meno in alcuni punti qualora dovessero venire modificati taluni articoli.

Non vi è dubbio che il provvedimento in esame non è molto chiaro. Per persuaderse ne è sufficiente, per esempio, leggere la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6, la quale dispone che la polizza sia contemporaneamente presente presso l'impresa distributrice e presso il rivenditore per essere aggiornata a mano a mano che viene cambiata la bombola. Non so come si possano conciliare le due esigenze. È uno degli esempi di pratica impossibilità di applicazione della legge.

In sede di esame degli articoli, probabilmente soccomberò nella difesa degli emendamenti da me presentati; comunque non mi sento di dare il mio assenso all'ordine del giorno del senatore Ariosto fino a che non avrò la certezza che i miei emendamenti siano stati respinti.

MINNOCCI. Signor Presidente, io sono favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno; ma vorrei fare due piccole osservazioni di carattere formale e poi proporre una modifica di uno dei punti in esso trattati. All'inizio dell'ordine del giorno si dice che: « La 10^a Commissione, nell'approvare i criteri informativi del disegno di legge, eccetera »: noi non approviamo i criteri informativi, approviamo il disegno di

legge; quindi: « nell'approvare il disegno di legge ».

Poi, all'ultimo comma dell'ordine del giorno, alla lettera f) si dice: « che siano ben definiti i criteri con i quali a suo giudizio l'ANCC può rilasciare attestazioni, eccetera ». Se noi diciamo che il regolamento deve definire bene i criteri, poi l'ANCC non può dare attestazioni « a suo giudizio », le deve dare in base ai criteri ben definiti del regolamento; cioè non si può dare un margine di discrezionalità dopo che noi abbiamo fissato alcuni criteri che si dicono ben definiti. Quindi l'espressione « a suo giudizio » per me andrebbe tolta.

ARIOSTO, *relatore alla Commissione*. Sì, è pleonastica: l'osservazione ha fondamento.

MINNOCCI. Per quanto riguarda la lettera e), io proporrei questa nuova formulazione: « Tenere ben presenti, nelle norme regolamentari le particolari esigenze dei piccoli distributori, soprattutto per quanto attiene all'accertamento della fonte del sinistro senza trascurare, ovviamente, le esigenze della sicurezza ».

ROBBA. Vorrei far rilevare che nell'ordine del giorno presentato dal senatore Ariosto, alcuni punti che erano previsti dagli emendamenti presentati parte da me e parte di altri colleghi, trovano una rispondenza. E allora mi domando per quale ragione questi emendamenti non possono essere riportati direttamente nel disegno di legge. Il ritardo della sua approvazione non mi preoccupa perchè abbiamo visto in Parlamento altri casi in cui un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato in senso migliorativo, è stato nuovamente approvato dall'altro ramo del Parlamento nel termine di pochissimi giorni. Si tratta soltanto di prendere contatti con il presidente della Commissione industria della Camera, e tramite il Governo, che qui è autorevolmente rappresentato dal collega Papa, si potrebbe senz'altro giungere ad un'approvazione rapidissima. Perchè io dico che questa presa di posizione e del

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

relatore e di altri colleghi mi pone in serio imbarazzo, perchè io ho presentato alcuni emendamenti, e li ho presentati con la coscienza di contribuire a un miglioramento della legge. Trovo che parte di questi emendamenti sono stati — come ho già detto — accolti nell'ordine del giorno; ripeto quello che ha già detto il collega: che gli ordini del giorno non sempre diventano leggi per il Governo. Molte volte vengono disattesi; quindi praticamente di tutto ciò che abbiamo fatto finora non resterà traccia, ragion per cui, se non si possono modificare gli articoli, se non è possibile discutere gli emendamenti, mi trovo nella necessità di astenermi almeno dal votare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè la premessa dell'ordine del giorno fa riferimento all'articolo 12, si deve mettere in votazione l'ordine del giorno prima dell'approvazione di tale articolo, così che i commissari potranno decidere l'atteggiamento da prendere.

Prego comunque il relatore di prendere nota di quanto ha osservato il senatore Minnocci relativamente al punto e) e al punto f).

LA RUSSA. Annuncio che voterò a favore dell'ordine del giorno. Ritengo necessaria l'osservazione del senatore Minnocci, per cui sono anche per l'inserimento degli emendamenti nell'ordine del giorno. Riguardo alle affermazioni del senatore Robba che gli ordini del giorno non abbiano alcun seguito e vadano dispersi, questo sembrerebbe molto strano perchè un ordine del giorno che non fa una raccomandazione, ma impegna il Governo, è un ordine del giorno che è stato accettato in Commissione dal rappresentante del Governo e credo che non possa non aver seguito.

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Deve essere tradotto in regolamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) riempiti nel proprio impianto, nonchè di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento

10ª COMMISSIONE

8º RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

(È approvato).

Art. 2.

Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seconda che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorità concedente di:

a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge già esercitano con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

(È approvato).

Art. 4.

Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è aggiunto, dopo il n. 89, il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
89-bis	Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole			Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
	Tassa di rilascio ed annuale:			
	a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità	15.000	ordinario	
	b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità	30.000	identico	

(È approvato).

Art. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 10 milioni per ogni persona e di 30 milioni per le cose e gli animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Merloni e Alessandrini il seguente emendamento: *Modificare la frase « non inferiore ai cinque litri » in « non inferiore a un litro ».*

ALESSANDRINI. Onorevole Presidente, ho detto che la disciplina delle mi-

nibombole esige provvedimenti particolari per cui forse non è utile introdurli in questo momento nel disegno di legge in esame. In conseguenza io ritiro l'emendamento e credo che anche il senatore Merloni farà altrettanto.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato. Sempre al primo comma dell'articolo 5 è stato presentato dal senatore Alessandrini un altro emendamento del seguente tenore: *Dopo le parole: « messi in distribuzione » aggiungere le altre: « se non sono rispondenti alle norme di sicurezza in vigore e, in ogni caso, ».*

ALESSANDRINI. Questo emendamento è nell'interesse, evidentemente, dell'utente, perchè è una sottolineatura che lo garantisce maggiormente; di conseguenza non mi sento di rinunciarvi.

LA RUSSA. Per le norme di sicurezza esiste una determinata legge con i relativi decreti di esecuzione. Il ricordare in questo articolo, con l'emendamento in esame, quelle norme è inutile, perchè nulla aggiunge alla loro cogenza. Comprendo lo spirito dell'emendamento, che vuol evitare che siano messi in circolazione recipienti non rispondenti alle norme di sicurezza in vigore per prevenire possibili incidenti, ma l'osservanza di quelle norme è obbligatoria e quindi questo emendamento è superfluo, senza contare poi che, se venisse introdotto nel provvedimento, questo dovrebbe ritornare all'esame della Camera dei deputati.

ARIOSTO, *relatore alla Commissione.* Io sono contrario all'introduzione di questo emendamento, perchè è pleonastico. Ricordo peraltro che un riferimento alle norme di sicurezza è contenuto nel primo comma dell'articolo 12, il quale dispone che nel regolamento di esecuzione dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Poichè in effetti le norme di sicurezza sono già specificamente dettate e dalla legge 21 marzo 1958, n. 327, da quelle successive e dai rispettivi regolamenti, questo richiamo generico contenuto nell'emendamento, piuttosto che rafforzarle, finirebbe per indebolirle. Se del caso, potranno essere richiamate nel regolamento, disponendo che i vuoti, prima di essere messi in circolazione, debbano essere sottoposti a collaudo per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza.

ALESSANDRINI. Faccio presente che questo emendamento è stato espressamente suggerito dall'ente per il controllo, che desidera essere messo in condizione di svolgere efficacemente la propria azione di prevenzione dei sinistri. Pertanto insisto sull'emendamento proposto, rimettendomi evidentemente alla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Alessandrini al primo comma dell'articolo 5, non accolto dal relatore e dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che i senatori Robba e Scipioni hanno proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a 150 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 30 milioni per ogni persona e per le cose e per gli animali ».

ROBBA. Ho già illustrato l'emendamento quando ho preso la parola in sede di discussione generale. L'osservazione fatta precedentemente dal collega Ariosto, relatore, il quale ha detto che, oltre i 10 milioni per persona, sarebbero tenute al risarcimento le ditte, mi lascia un po' perplesso in quan-

to si dà per scontato che le ditte siano sempre solvibili. Noi dobbiamo partire dal concetto che qualcuna possa anche non essere solvibile: la somma di 30 milioni per ogni persona risponde pressappoco, come ho già detto nella discussione generale, a quella che può essere l'azione di rivalsa dell'INAIL nel caso di infortunio che colpisca un operaio. Mi pare che assicurare meglio la rivalsa dell'INAIL in un caso di questo genere non sia errato. È chiaro che, siccome si deve prendere in considerazione anche l'eventualità di una catastrofe, l'elevazione a 30 milioni per ogni persona porta di conseguenza alla somma di 150 milioni per la catastrofe.

Vorrei dire ancora due parole al relatore per quanto riguarda l'esclusione dai benefici dell'assicurazione di coloro i quali devono essere assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro: il fatto che questi siano assicurati obbligatoriamente per legge non esime dalla responsabilità chi ha causato il danno; verso costui, evidentemente, l'INAIL, impresa assicuratrice di Stato, ha diritto all'azione di rivalsa. Siccome stiamo stabilendo una copertura assicurativa, facciamo in modo che sia completa, per garantire tutti.

D'altra parte, non si può giustificare l'avversione all'accoglimento dell'emendamento da me proposto con l'entità della spesa che sarebbe addossata a coloro che dovrebbero compiere questo atto di previdenza, in quanto è notorio che si tratta di polizze di primo rischio e quindi l'aumento di garanzia verrebbe a costare in misura infinitesimale, secondo i parametri in vigore. Non si avrebbero situazioni proibitive: l'aumento del premio di qualche decimo potrebbe essere agevolmente sostenuto da tutti.

Per questi motivi insisto sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che anche i senatori Merloni e Alessandrini hanno presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 5, tendente a sostituire la frase: « con un limite di 10 milioni per ogni persona e di 30 milioni per le cose e gli animali » con la seguente: « con un limite di 25 milioni per ogni persona e di 50 milioni per le cose e gli animali ».

MERLONI. Il principio che è alla base di questo emendamento è lo stesso che ha informato l'emendamento proposto dal collega Robba: se si deve fare l'assicurazione, bisogna garantire un effettivo risarcimento a chi subisce il danno. È parso a me e ad altri che la somma di 10 milioni sia assolutamente insufficiente e inadeguata per la vita di una persona. La precisazione fatta dal senatore Robba è molto opportuna: non è che elevando questo limite da 10 a 25 o a 30 milioni viene ad essere triplicato il costo dell'assicurazione, giacché questo aumenta soltanto di una piccola percentuale. D'altra parte, se anche per l'assicurazione relativa alla circolazione dell'auto il limite è di 25 milioni per ogni persona, penso che sarebbe opportuno adeguare anche l'assicurazione di cui ci occupiamo in questo momento a quelli che sono ormai i valori generalizzati nel campo assicurativo.

Comunque considero il mio emendamento assorbito da quello proposto dai senatori Robba e Scipioni.

LA RUSSA. Dicendo che con l'emendamento al secondo comma la spesa sopportata dagli interessati sarebbe di poco superiore, si trascura un elemento importante: e cioè che questo particolare tipo di assicurazione è già di per sé enormemente costoso, in quanto copre non soltanto la responsabilità dell'assicurato ma anche quella del costruttore delle bombole, dell'utente e delle ditte, per cui i premi saranno elevatissimi. Sono d'accordo che la somma di 10 milioni per ogni persona qualche volta può risultare inadeguata, perchè ci sono dei casi in cui nessuna assicurazione può essere sufficiente, ma è sempre una cifra congrua.

PRESDENTE. Questa è, evidentemente, una sua opinione. In altri casi il Parlamento si è già espresso diversamente.

LA RUSSA. Io dico che mentre in altri casi, come quello dell'assicurazione automobilistica, si ha un massimale di 25 milioni per ogni evento, qui già si arriva ad un massimo complessivo di 100 milioni, con cui si copre anche l'incidente nel quale re-

stassero coinvolte dieci persone. Se invece portiamo a 25 milioni il limite per ogni persona, si dovrebbe elevare a 250 milioni il limite massimo complessivo: allora il premio assicurativo sarebbe elevatissimo e il gas in bombole dovrebbe essere venduto ad un prezzo due volte maggiore.

D'altra parte, non mi pare che abbia consistenza il dubbio sulla solvibilità delle ditte: ci potrà essere un caso di insolvibilità su cento, ma in genere si tratta di ditte che possono essere tranquillamente chiamate a rispondere per i danni oltre i limiti previsti nella norma.

ARIOSTO, *relatore alla Commissione*. In precedenza mi sono diffuso molto su questo punto per illustrare ai colleghi la finalità di questa obbligatorietà e dei limiti che la legge contempla. Mi pare di aver detto esplicitamente che la finalità è quella del risarcimento immediato nei limiti stabiliti, salvo poi ad ammettere un risarcimento maggiore quando fossero chiare le responsabilità del sinistro.

Per queste ragioni non posso accogliere l'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 5.

PAPA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Io mi limiterò a fare una osservazione di buon senso. Certamente la vita umana non ha prezzo: anche una somma maggiore, non dico di 30, ma di 50 milioni, sarebbe sempre inadeguata. Faccio però rilevare che oggi non esiste nessuna copertura assicurativa in questo campo: con l'approvazione di questo disegno di legge già comincerebbe ad avere una copertura di 10 milioni per persona, mentre un rinvio del provvedimento — a seguito di un emendamento — all'altro ramo del Parlamento, attesa la difficoltà che già si è incontrata nell'approvazione in primo esame, forse finirebbe per privare anche di questa minima copertura.

Quindi, in coscienza, io debbo insistere nel pregare la Commissione di approvare il disegno di legge così come è articolato, rimandando ad un secondo tempo l'eventuale aumento della copertura assicurativa sulla ba-

se dell'esperienza fatta nel frattempo e sulla valutazione dei costi certi dell'incidenza, non sulla base di opinioni nostre che in fondo ci potrebbero esporre a situazioni di preoccupazione per quanto riguarda l'onere, che andrebbe poi a riversarsi sul costo del prodotto.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che, trattandosi di provvedimento già da essa approvato, la Camera dei deputati potrà esaminare soltanto gli articoli modificati da questo ramo del Parlamento.

PAPA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche in sede di discussione alla Camera dei deputati i punti controversi furono quelli che oggi sono oggetto di proposte di modifica qui al Senato. È quindi evidente che vi è da parte dell'intero Parlamento e dello stesso Governo la volontà di fare meglio, ma la situazione è quella che è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dai senatori Robba e Scipioni, che assorbe l'emendamento dei senatori Merloni e Alessandrini.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacità volumetrica non inferiore ai 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dall'impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa.

Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancan-

za, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice.

Tale copia, che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile. La polizza di utenza è esente da imposta di registro e bollo.

A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti. Il primo dei senatori Merloni e Alessandrini, tendente a sostituire nel primo comma la frase: « non inferiore a 5 litri » con la dicitura « non inferiore ad 1 litro » è oramai precluso. Restano gli altri. Per quanto concerne il primo comma ve ne sono due identici dei senatori Alessandrini e Robba, i quali propongono di aggiungere, al termine di tale primo comma, le parole: « la data di consegna della prima bombola, le generalità e la firma di convalida del distributore ».

In ordine al secondo comma, dopo un emendamento del senatore Scipioni tendente a sopprimerlo, ve ne è uno del senatore Alessandrini mirante a sostituire le parole: « dall'impresa distributrice » con le altre: « dal venditore » ed uno del senatore Robba tendente a sostituire le parole: « dall'impresa distributrice » con le altre: « dal distributore ».

Ancora il senatore Scipioni propone la soppressione del terzo comma, mentre il senatore Robba propone di far seguire in detto comma, alle parole « per ottenere ingiunzione », le altre « di consegna o pagamento (ai sensi dell'art. 633 Codice di procedura civile) ». In altri termini, senatore Robba, il suo emendamento tende alla soppressione delle parole: « provvisoriamente esecutiva ».

Infine, ancora il senatore Robba propone di aggiungere un quarto comma del seguente tenore: « L'impresa distributrice ha facoltà in qualsiasi momento di ottenere dal venditore la consegna delle copie delle polizze sottoscritte dagli utenti e di surrogarsi al distributore nell'azione prevista al comma precedente ».

A L E S S A N D R I N I . Il mio emendamento al primo comma ha lo scopo di perfezionare quanto meglio possibile il documento che viene rilasciato all'acquirente con la convalida del venditore. Ho rilevato che nel disegno di legge si usa la parola venditore per indicare la persona o le persone che consegnano le bombole. Ecco perchè per evitare equivoci, propongo di aggiungere le parole: « la data di consegna della prima bombola, le generalità e la firma di convalida del venditore », concetto recepito peraltro nell'ordine del giorno del senatore Ariosto. Preferirei che esso fosse inserito nella legge, evidentemente, ma siccome ho visto che si è formata oramai una maggioranza che va dal MSI al PCI contraria all'accoglimento degli emendamenti, non insisto sul mio.

Per quanto concerne l'emendamento da me proposto al secondo comma, con esso chiedo che la polizza sia conservata dal venditore, anzichè dall'impresa distributrice. Perchè? Perchè l'impresa distributrice può trovarsi, per esempio, a Roma e il venditore può trovarsi in uno sperduto paesello del Lazio e mi domando come potrebbero effettuare le annotazioni sulla polizza ogni qual volta viene cambiata la bombola. Anche se qui neppure le argomentazioni più logiche vengono prese in considerazione, insisto su questo emendamento.

L'altro emendamento, da me presentato insieme col senatore Robba e tendente ad aggiungere un quarto comma, è evidentemente subordinato alla approvazione o no di quello al secondo comma sul quale ho testè dichiarato di insistere.

R O B B A . Per quanto riguarda il primo emendamento da me presentato, quello al primo comma, avendo il senatore Alessandrini deciso di non insistere sul suo, che è identico, non insisto nemmeno io sul mio.

Il secondo emendamento da me presentato riguarda il secondo comma.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se la parola distributore sta per venditore, l'emendamento del senatore Robba è analogo a quello del senatore Alessandrini; se, invece,

sta per impresa distributrice, allora l'emendamento è pleonastico.

R O B B A . C'è un equivoco nella definizione giuridica della persona, tra il venditore e il distributore. È chiaro che l'impresa distributrice è una entità diversa dal distributore che consegna materialmente la bombola. Le stesse imprese definiscono distributore il rappresentante locale il quale ha in consegna le bombole e le distribuisce materialmente. Pertanto col mio emendamento intendo raggiungere il medesimo scopo prefissosi dal senatore Alessandrini col suo.

Mantengo invece l'emendamento al terzo comma, mentre considero — così come ha detto il senatore Alessandrini — quello dell'aggiunta di un quarto comma subordinato o no all'approvazione di quello al secondo comma.

P R E S I D E N T E . Senatore Scipioni, lei insiste nei suoi emendamenti, tendenti a sopprimere, rispettivamente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 6?

S C I P I O N I . Sì, signor Presidente. Ho già esposto nel dibattito generale i motivi per cui propongo questi emendamenti.

Questo disegno di legge, presentato e non approvato nella passata legislatura e quindi riproposto nella attuale, tende a due fini commendevoli, cioè quelli di dare garanzia nell'uso delle bombole di gas liquefatti e di provvedere al risarcimento dei danni in caso di scoppio. Erano stati proposti alcuni emendamenti all'articolo 5, ma non sono stati accolti: speriamo che in merito si voglia provvedere in sede di regolamento. Ma gli emendamenti da me proposti all'articolo 6 sono da approvare, perchè i commi di cui chiedo la soppressione o sono superflui o nascondono dei propositi non chiari.

Infatti, se il venditore si fa rilasciare dall'acquirente una dichiarazione scritta di ricevimento della bombola, ne consegue per lui il diritto di far ricorso a procedimenti ingiuntivi per la restituzione del recipiente, senza bisogno che ciò sia precisato nella legge, giacchè è già previsto dal codice di proce-

dura civile. Qui c'è un fatto nuovo e veramente eccezionale: la fissazione — non so con quali criteri — del valore della bombola in 5.00 lire, con la possibilità di modificare questo valore secondo l'andamento del mercato. È evidente che un legislatore che voglia fare appena il suo dovere, non può far passare questa norma, che desta molte perplessità. È la prima volta che si propone una norma di questo genere, giacché tutti i venditori di merci che vengono consegnate in contenitori di qualsiasi specie avranno domani diritto di pretendere un provvedimento analogo, che cioè si fissi per legge il valore delle bottiglie del latte o dell'acqua e di ogni altro contenitore. Accordando poi l'esecuzione provvisoria per la restituzione del recipiente o il pagamento delle 5.000 lire — che il codice di procedura civile prevede solo in alcuni determinati casi — si va a modificare lo stesso codice di procedura civile per favorire soltanto i proprietari delle bombole; a queste, che — a quanto si è detto — sarebbero 35 milioni, si attribuisce così un valore complessivo di 175 miliardi.

Tutto ciò mi lascia veramente perplesso e verrei meno al mio dovere di modesto senatore se non ponessi in evidenza la necessità di sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 6. Perciò, signor Presidente richiamando l'attenzione dei colleghi su questo problema che mi sembra veramente serio, insisto sugli emendamenti presentati e ne chiedo la votazione.

L A R U S S A . Signor Presidente, per quanto riguarda le espressioni « venditore » o « impresa distributrice », nella pratica commerciale possono essere invalse delle espressioni a volte anche improprie. Il disegno di legge, invece, usa costantemente due espressioni: una per indicare la ditta distributrice e una per indicare il negoziante che provvede materialmente alla vendita della bombola. Poco importa se nella pratica quest'ultimo viene chiamato distributore: egli non distribuisce, ma vende le bombole.

P R E S I D E N T E . La questione dei termini è ormai superata. La prego di non intrattenersi ulteriormente su tale argomento.

V E N A N Z E T T I . Per quanto riguarda la soppressione del secondo e del terzo comma proposta dal senatore Scipioni, desidero rilevare che non siamo in presenza di quei pericoli cui il collega faceva riferimento. Qui non si tratta di una cauzione: quando abbiamo fatto la discussione generale, abbiamo messo in evidenza che una delle finalità di questo provvedimento è appunto quella di impedire o almeno porre un freno alla dispersione dei recipienti, che richiedono un investimento di una certa consistenza. L'eventualità dell'ingiunzione esecutiva si verifica soltanto nel caso in cui non venga restituita la bombola. Non si può poi dire che si tratta di una valutazione per legge dell'intero parco bombole, perché è prevedibile che non si avrà mai una dispersione totale dei recipienti esistenti; non si può quindi moltiplicare per 35 milioni la somma di 5.000 lire, che verrà richiesta solo nel caso di mancata restituzione di un recipiente.

Non concordo perciò con quanto affermato dal senatore Scipioni.

F A R A B E G O L I . Io ritengo, invece, che l'emendamento del collega Scipioni, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 6 abbia una ragion d'essere. È vero che non si tratta di una cauzione, in quanto è previsto che le 5.000 lire, indicate come valore della bombola, debbono essere pagate solo nel caso di mancata riconsegna del recipiente.

Evidentemente molte bombole non vengono consegnate per vari motivi. Io, che ho l'esperienza della riviera adriatica, posso dire che è vero che in queste zone i recipienti vengono trattenuti e la loro consegna rimandata all'anno successivo; in effetti, però, la bombola c'è, è passato solo del tempo.

A prescindere da queste considerazioni, agli effetti del bilancio della società, quando andiamo a stabilire per legge il valore dei vuoti, favoriamo una situazione abnorme dei bilanci medesimi relativamente al capitale rappresentato dalle bombole. Quando poi sappiamo che il valore reale di queste bombole all'acquisto non supera le 3.000 lire, bisognerà pur tener conto di una detrazione

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

sul valore effettivo che al massimo sarà di 1.000-1.500 lire, mai di 5.000.

Io mi dichiaro favorevole alla soppressione del comma in questione con invito alla Commissione di procedere ad un ridimensionamento del valore di 5.000 lire.

D'altra parte, nella nostra Commissione, accogliere un emendamento non significa insabbiare un disegno di legge, ma rimanere con la coscienza più tranquilla.

A R I O S T O, *relatore alla Commissione*. Uno degli scopi subordinati della legge, e di cui essa non fa mistero, è anche di evitare la dispersione delle bombole, che raggiunge una percentuale tra il 3 e il 3,50 per cento. Quindi, non è esatto dire che viene attribuito il valore di 5.000 lire ad ogni bombola perchè ce ne sono, ad esempio, alcune che costano di più. Si tratta di una specie di deterrente che si aggiunge alle penalità e a quanto altro la legge stabilisce per mettere in grado il proprietario delle bombole di rientrarne in possesso.

Non posso, quindi, accogliere gli emendamenti per le ragioni che ho esposto.

P R E S I D E N T E. Lei, senatore Ariosto, è contrario a tutti gli emendamenti?

A R I O S T O, *relatore alla Commissione*. Sì.

Ho ancora un'osservazione da fare per quanto attiene l'emendamento presentato al terzo comma dell'articolo 6 dal senatore Scipioni, e cioè che è piuttosto grave perchè il provvedimento ne risulta svuotato di contenuto.

P A P A, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, l'artigianato*. Mi pare che gli emendamenti all'articolo 6 si possano raggruppare in tre gruppi: primo, emendamenti per trasferire l'obbligo e la facoltà della conservazione delle polizze dell'impresa distributrice al rivenditore; secondo, emendamenti per la soppressione del secondo comma con l'indicazione del valore delle bombole; terzo, emendamento soppressivo

della provvisorietà esecutiva da darsi al provvedimento giudiziario.

Per quanto riguarda la prima parte, il provvedimento riguarda l'obbligo al rilascio della polizza e alla conservazione di essa che fa carico all'impresa distributrice con tutte le conseguenze. Ma questo non impedisce il rapporto sottostante fra impresa distributrice e venditore circa lo stesso obbligo.

Prego il senatore Alessandrini di rendersi conto che per l'impresa distributrice e il venditore c'è anche l'obbligo di conservare le polizze, e sulla base di quanto detto finora si arriverà a far sì che la scelta del venditore cada su persona seria e capace di esplicitare la sua attività con le maggiori garanzie per il servizio e l'utente stesso.

Circa il valore dato per legge sulla bombola, per la verità, alla fine della discussione generale, mi feci carico della preoccupazione espressa da molti commissari per l'inefficienza del sistema adottato dalla polizza di utenza. Ci si chiedeva: giacchè la polizza di utenza non ha nessun valore, perchè l'introduciamo nella legge? Ma proprio il valore dato alla bombola è motivo di preoccupazione e sollecitazione dell'utente alla restituzione della bombola stessa.

Con l'emendamento presentato si verrebbe a minare la capacità di deterrente dell'articolo 6. È vero che si introduce un principio nuovo, ma esso non va guardato nei riflessi dell'impresa distributrice, ma in vista dell'interesse collettivo generale. Di fronte a questa massa di vuoti che oggi è sparsa in tutti i boschi, le spiagge ed i posti più significativi del nostro Paese, è evidente che dobbiamo trovare il modo di disciplinare anche questo aspetto. È un principio che, oltre una preoccupazione, rappresenta un valore per l'obbligo che ha il cittadino che usa un certo recipiente di restituirlo alla fonte di origine, senza lasciare a carico della collettività la raccolta e la pulizia dei vuoti.

Il problema sta in questo: o le 5.000 lire non hanno un grande valore per l'utente — ed allora non abbiamo motivo di preoccupazione — o lo hanno, ma in tal caso costituiscono una sollecitazione alla restituzione

10ª COMMISSIONE

8º RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

del recipiente. Cioè, noi dobbiamo, nell'interesse collettivo, anche responsabilizzare lo utente per evitare la dispersione dei vuoti, che ha riflessi, oltre che nel costo delle bombole, anche nella pulizia degli ambienti.

Per quanto riguarda la provvisorietà esecutiva dell'ingiunzione, devo dire che certamente è un fatto che può dare qualche preoccupazione, poichè crea un precedente; ma nel sistema previsto dal provvedimento mi pare che sia anche necessario.

BERTONE. Parlo per una dichiarazione di voto che non riguarda soltanto gli emendamenti proposti all'articolo 6 ma investe un po' tutto il complesso del provvedimento, sul quale, come ben sanno i colleghi che facevano arte della passata legislatura, la discussione dura da anni. Noi esprimeremo allora la nostra posizione di critica, condurremo una lunga battaglia ed avanzammo alcune proposte; poi il disegno di legge è stato ripresentato alla Camera dei deputati, dove pure si è avuta una lunga e travagliata discussione, nel corso della quale il Gruppo comunista ha avanzato critiche e proposto emendamenti. Alcuni di questi sono stati accettati e si è arrivati ad un risultato che, anche se non è quello che volevamo, tuttavia ha portato il nostro Gruppo ad astenersi nella votazione sul provvedimento, invece che esprimere voto contrario. Questa è la ragione del nostro atteggiamento odierno: noi ci asterremo dalla votazione sul complesso del provvedimento e respingeremo gli emendamenti: però sia chiaro che, se si apporta qualche modifica al testo, allora si riapre la discussione su tutto quanto perchè anche noi abbiamo molte cose da dire ed emendamenti da proporre.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, procediamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

Come i colleghi ricordano, dei tre emendamenti proposti al primo comma, quello presentato dai senatori Merloni e Alessandrini è precluso, mentre gli altri due sono stati ritirati dai rispettivi proponenti, i senatori Alessandrini e Robba.

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Scipioni, tendente a sopprimere il secondo comma.

(Non è approvato).

Il senatore Alessandrini ha rinunciato all'emendamento da lui proposto al secondo comma, per favorire quello presentato dal collega Robba in ordine al medesimo comma.

Metto, quindi, in votazione l'emendamento proposto al secondo comma dal senatore Robba, tendente a sostituire le parole « dall'impresa distributrice » con le altre « dal distributore ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Scipioni tendente a sopprimere il terzo comma.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Robba al terzo comma tendente a sopprimere le parole « provvisoriamente esecutiva ».

(Non è approvato).

I senatori Alessandrini e Robba hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere un quarto comma del seguente tenore: « L'impresa distributrice ha facoltà in qualsiasi momento di ottenere dal venditore la consegna delle copie delle polizze sottoscritte dagli utenti e di surrogarsi al distributore nell'azione prevista al comma precedente ».

ALESSANDRINI. Lo ritiro, signor Presidente, poichè ormai non ha più ragion d'essere. Io ho cercato di migliorare il provvedimento, di renderlo più efficace, ma l'orientamento generale è di approvarlo senza modifiche. Dichiaro comunque che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.

Ricordo alla Commissione che i senatori Merloni, Scipioni e Alessandrini hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma di questo articolo.

MERLONI. La soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7 mira all'eliminazione dell'obbligo della separazione delle bombole di società concorrenti presso il distributore o venditore che dir si voglia. Questo è uno di quei pochi emendamenti che io ed altri colleghi abbiamo cercato di portare avanti senza nessuna intenzione di insabbiare il provvedimento, ma al solo scopo di migliorarlo. L'ultimo comma dell'articolo 7 si traduce, in pratica, in una vera e propria limitazione di concorrenza, obbligando chi vende gas liquido di due società diverse a tenere le bombole in depositi separati. Le giustificazioni che il relatore ha portato in proposito non sono da ritenersi valide, perchè incidenti nei depositi non ne avvengono mai veramente. Se si vuol proprio stabilire che bombole di due o più ditte diverse non possano stare insieme, allora l'obbligo della separazione dovrebbe essere esteso alle stazioni d'imbottigliamento e anche al trasporto, in occasione del quale gli incidenti hanno ben altre possibilità di avvenire. Ci sono, infatti, maggiori possibilità che uno scoppio avvenga durante il trasporto delle bombole su un camion che non in un deposito. Questa separazione è una cosa veramente assurda, dal mio punto di vista. Queste osservazioni sono fatte al solo scopo di migliorare la legge e per un dovere di coscienza da qual-

cuno che conosce l'effettivo andamento del mercato, non certo per insabbiare il provvedimento, come è stato qui detto. Comunque manteniamo l'emendamento.

FARABEGOLI. Sono d'accordo con i proponenti, convinto come sono che l'ultimo comma dell'articolo 7 non fa altro che mettere in difficoltà i piccoli operatori commerciali di questo settore. Vi immaginate certe frazioni di campagna, in paesi sperduti dove questi commercianti che hanno appena un bugigattolo per tenere le bombole in deposito, saranno costretti a mantenere una sola ditta o ricorrere al compromesso erigendo una parete in compensato per adeguarsi alla norma di legge e stabilire che ci sono due reparti per questi depositi di bombole? Quindi anche in quest'ultimo caso comunque si aggraverebbe sempre la situazione del piccolissimo commerciante perchè, al limite, dovrebbe sostenere delle spese in più a beneficio delle grosse società che da questa legge vengono a trarre un utile e un beneficio. Quindi obiettivamente ritengo che la Commissione debba esaminare questo aspetto e prendere in considerazione l'opportunità di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7 per venire incontro ai piccoli operatori che a stento e a fatica riescono a recepire il minimo indispensabile per poter vivere alla giornata. Ritengo che l'obiettivo dell'emendamento debba essere posto all'attenzione di tutti i membri della Commissione.

ALESSANDRINI. Convengo pienamente con quanto ha detto il senatore Farabegoli e per non far perdere tempo non ripeterò le stesse considerazioni che consigliano l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 7, rimandando, in sostanza, alla regolamentazione le modalità della separazione dei depositi delle bombole. Però ritengo che non potranno essere modificate le disposizioni dell'articolo 37 della legge 28 gennaio 1955, e la conseguenza sarà che coloro che in questo momento distribuiscono gas di diverse marche e non hanno la possibilità di dilatarsi — e questa è la situazione della maggioranza dei distributori —

10ª COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

dovranno accordarsi a una delle grosse imprese.

M I N N O C C I. Signor presidente, io avevo notevoli perplessità circa l'interpretazione di quella parte dell'articolo 6 che prescrive il pagamento all'impresa di una somma di 5.000 lire, ma le ho poi superate considerando questa somma non tanto in rapporto al valore della bombola, quanto come una specie di ammenda impropria da infliggere a chi non la restituisce.

Per quanto riguarda l'emendamento che stiamo discutendo, sono pienamente d'accordo sulle cose che hanno detto sia il proponente che gli altri colleghi; per cui sarei disposto a non votare questo emendamento soltanto se il rappresentante del Governo, facendo riferimento anche a quell'ordine del giorno che è stato già presentato dal relatore con emendamenti, ma che si era preoccupato soprattutto di questa situazione, ci dà la più ampia garanzia che in sede di regolamentazione si farà in modo che questa istituzione di depositi e di reparti separati non significherà praticamente quello che molto esplicitamente ha detto poco fa il senatore Alessandrini.

P R E S I D E N T E. Potrebbe essere una cosa molto semplice che il Governo si impegnasse a trasmettere alla Commissione lo schema del regolamento.

M I N N O C C I. Questa potrebbe essere un'ottima soluzione.

A L E S S A N D R I N I. Non servirà a niente: lo conosceremo e lo accetteremo tanto se va bene, quanto se va male.

A R I O S T O, *relatore alla Commissione*. L'ultimo comma dell'articolo 7 ha sollevato anche dei dubbi nel relatore che l'ha studiato un pochino a fondo. Ma come ho detto all'inizio di questa discussione, non vedo altro mezzo (e ripeto la frase come l'ho pronunciata) *ad adiuvandum* ai fini del risarcimento. Qui gli avvocati mi risponderanno che la problematica è difficile finchè si vuole. Io ho detto che la perfezione è dif-

ficile, comunque si voglia legiferare o anche regolamentare siamo di fronte ad una obiettiva difficoltà, però si tratta di aumentare ragionevolmente i casi nei quali si è abituati a individuare i responsabili. Il togliere addirittura quella norma e lasciare che ci sia l'ammasso indiscriminato di queste bombole, mi sembra molto peggiore, per cui quello che propone il senatore Minnocci è l'unico modo per ovviare a questa preoccupazione.

Per quanto poi attiene ai piccoli sperduti paesi eccetera eccetera, onorevole Farabogoli, noi lo sappiamo che chi vende le bombole le vende, nella stragrande maggioranza dei casi, di una sola ditta; quindi questa ragione che potrebbe sollecitare in noi delle preoccupazioni di carattere umano ed economico verso i piccoli rivenditori non ha ragion d'essere, salvo in pochissimi casi; per cui lo spirito per il quale è stato introdotto questo comma dell'articolo 7 resta tale quale, con tutte le preoccupazioni che abbiamo noi, e che credo siano anche quelle del Governo.

Quanto poi all'affermazione che il regolamento non può essere in grado di studiare e risolvere questa situazione, mi sembra una affermazione un po' azzardata, per cui, poichè è materia tipica del regolamento, vale quello che dirà il Governo dopo il mio intervento.

P A P A, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quel che riguarda la preoccupazione di facilitare l'accertamento delle responsabilità delle diverse società distributrici è evidente che poichè già oggi vi sono norme per le quali i depositi debbono avere determinate caratteristiche ed essere soggetti a determinati controlli, i rivenditori sono soggetti a determinati adempimenti, a determinate regole e a determinate misure di sicurezza. Questo potrà essere fatto con la stessa facilità anche per quello che riguarda la separazione delle bombole delle varie ditte. Io mi sono preoccupato di accertare se era possibile determinare l'insorgenza di un danno. La mia direzione generale mi ha detto che tali responsabilità sono individuabili,

10ª COMMISSIONE

8º RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

quindi la collocazione separata delle bombole servirà a facilitare questo accertamento. D'altra parte mi pare che nella maggior parte dei casi, da indagini compiute, le imprese distributrici preferiscono l'esclusività della vendita del loro prodotto. Quindi queste grosse commistioni già oggi non vi sono.

A me pare, quindi, che non vi possa essere questa preoccupazione di fronte ai motivi della sicurezza per gli utenti e dell'accertamento della responsabilità, anche per quanto riguarda la rispondenza dei recipienti alle norme e in materia. Oggi il 90 per cento delle società, quando affidano ad un venditore la distribuzione delle proprie bombole, fanno un contratto di esclusiva.

MERLONI. In genere si trovano in vendita perlomeno due tipi di bombole, cioè di due ditte diverse, presso uno stesso rivenditore.

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. La sua, senatore Merloni, e già una opinione diversa da quella del senatore Alessandrini. Vi è sempre una convenzione diretta fra impresa distributtrice e rivenditore. Non mi pare che non si possa accettare l'onere della separazione delle bombole. Le imprese restano sempre in concorrenza, anche se la distribuzione è affidata a distributori diversi. Occorre avere certe garanzie: ogni deposito deve avere certe caratteristiche di sicurezza, controllate dagli organi dello Stato, cioè dai vigili del fuoco, e quindi anche i lavori che vengono effettuati per adattare i locali di deposito non possono non trovare rispondenza alle norme contenute nell'articolo 7.

Comunque, signor Presidente, credo di poter accettare la richiesta di trasmettere alla Commissione, per conoscenza, lo schema di regolamento, in modo da consentire di avanzare eventualmente qualche suggerimento per migliorarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma del-

l'articolo 7, proposto dai senatori Merloni, Scipioni e Alessandrini e non accolto dal relatore e dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza.

Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza. Gli inadempienti sono puniti con l'ammenda di lire 30 mila.

A questo articolo non vi sono emendamenti; quello che era stato proposto dai senatori Merloni e Alessandrini, tendente a sostituire nel secondo comma le parole « non inferiore ai 5 litri » con le altre « non inferiore ad 1 litro », è infatti decaduto.

(È approvato).

Art. 9.

Ogni impresa distributtrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi. L'associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) rilascerà agli addetti alla distribuzione una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione dei recipienti dell'impresa che ha provveduto alla istruzione.

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

L'ANCC deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli dell'impresa per conto della quale ha ottenuto l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Alessandrini un emendamento tendente ad introdurre nel secondo comma, dopo le parole « combustione (ANCC) », le altre: « a suo giudizio ».

ALESSANDRINI. Signor Presidente, è inutile che io illustri questo emendamento. In pratica esso è assorbito dal punto f) dell'ordine del giorno proposto dal relatore e modificato dal collega Minnocci; perciò lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che a questo articolo è stato presentato dai senatori Merloni ed Alessandrini un emendamento tendente a sostituire nell'ultima parte del primo comma le parole « connesse all'attività di distribuzione dei recipienti della impresa che ha provveduto alla istruzione » con le altre « connesse all'attività di vendita e di distribuzione dei recipienti di gas di petrolio liquefatti ».

MERLONI. Questo è un altro di quei emendamenti da noi proposti per dare al provvedimento un effettivo valore pratico. La norma in esame tende a vincolare la libertà di concorrenza e non trova nessuna giustificazione: se infatti un distributore ha la capacità e le conoscenze tecniche necessarie per installare i recipienti di gas di petrolio liquefatti di una data ditta, non si capisce perchè non possa, un altro giorno, in-

stallare le bombole di un'altra società distributrice di gas liquido. È previsto che l'associazione nazionale per il controllo della combustione rilasci al distributore un patentino che è valido solamente per l'installazione delle bombole di una determinata impresa distributrice. È assurdo che tale patentino non sia valido generalmente: dovrebbe essere, infatti, come la patente di guida automobilistica, che, una volta conseguita, permette al titolare, anche se ha imparato a guidare su una « 600 », di condurre il giorno dopo una « Ferrari ».

CATELLANI. È un errore anche questo!

MERLONI. Però la differenza che passa tra una bombola e l'altra di gas liquido è molto minore di quella tra autovetture di piccola e di grande cilindrata. Comunque insisto sul mio emendamento, rimettendomi alla decisione che la Commissione esprimerà nella votazione.

ALESSANDRINI. In aggiunta a quanto detto dal collega Merloni, desidero rilevare che lo spirito di quest'emendamento è identico a quello che avevamo proposto all'articolo 7; esso cioè tende ad impedire che sotto la forma speciosa di una istruzione particolare del distributore si realizzino dei fatti discriminatori e limitativi. È chiaro infatti che con tale norma, in sostanza, il distributore rimane vincolato ad una data impresa perchè non potrà andare a prendersi tanti patentini quante sono le società distributrici di gas di petrolio liquefatti. Perciò anch'io insisto su tale emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che il senatore Merloni ha presentato un altro emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 9.

MERLONI. Questo emendamento è conseguente a quello proposto al primo comma. Pertanto è precluso, cioè decade, se quello non viene approvato dalla Commissione.

10ª COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

A R I O S T O, *relatore alla Commissione*.
Come i colleghi ricorderanno, nell'intervento iniziale io mi sono intrattenuto su questo punto del testo del disegno di legge ed ho concluso auspicando che, come è avvenuto nel settore delle apparecchiature elettriche dove si è arrivati ad un accordo addirittura internazionale per una unificazione dei vari tipi di apparecchi, anche in questo campo si giunga quanto prima ad un accordo tra i fabbricanti per costruire un tipo di bombola unico, con gli stessi dispositivi. Si deve arrivare a questo; ma fino a che i dispositivi sono sostanzialmente diversi tra una ditta e l'altra, bisogna istruire il distributore sul tipo di bombole che vende. Concordo che si tratta di un peso in più, ma ritengo che non avrà le conseguenze spaventose che alcuni colleghi hanno prospettato. Peraltro, come è stato affermato da alcuni colleghi, già da adesso i distributori praticamente vendono bombole di due sole marche e quindi non sarà molto difficile per loro, coadiuvati dalle imprese distributrici, istruirsi sui relativi dispositivi per conseguire due patentini.

Tanto più che mi pare che l'Associazione per il controllo della combustione non vuole essere fiscale sul piano tecnico per rilasciare questo patentino, quindi mi sembra opportuno lasciare questa disposizione (e mi riferisco a quanto detto dal rappresentante del Governo), non vorrei, cioè, che tra qualche mese si debba rivedere questa materia che lascia un po' perplessi, è vero, ma si tratta di perplessità marginali.

P A P A, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nell'ordine del giorno presentato c'è uno specifico riferimento alle norme dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e quindi, in quella sede, — al momento in cui deve avvenire il rilascio del patentino — si potranno determinare norme che possono anche venire incontro alle preoccupazioni che certamente esistono.

P R E S I D E N T E. Poichè solo il regolamento potrà precisare questo punto, la mia insistenza al riguardo era motivata.

M I N N O C C I. È giusto ciò che dice il senatore Ariosto, e cioè che si tratta di un piccolo peso però io dico che tanti piccoli pesi alla fine costituiscono un peso grosso e qualcuno può crollare.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Merloni e Alessandrini al primo comma.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso.

P R E S I D E N T E. Comunico che a quest'articolo il senatore Robba ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente: « I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso. Sono considerati illegittimi il possesso e la detenzione di detti recipienti da parte:

a) dello stabilimento di riempimento e di travaso che non possa dimostrare di avere stipulato un contratto con la società proprietaria dei recipienti della durata di almeno un anno per il riempimento delle bombole di proprietà di quest'ultimo.

Detto contratto deve essere debitamente registrato presso il competente ufficio del registro e trasmesso in copia autentica all'Organo pubblico che ha rilasciato la concessione ad imbottigliare gas di petrolio liquefatti;

b) del trasportatore che non possa dimostrare di avere stipulato un regolare contratto per il trasporto dei recipienti con l'impresa proprietaria e concessionari di vendita di quest'ultimo.

Chiunque utilizzi diversamente o detenga illegittimamente anche un solo recipiente di

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

GPL è punito con le sanzioni previste con l'articolo 11 della presente legge, salvo ricorrenza di più gravi reati previsti dal Codice penale.

Tutti i recipienti mobili atti al contenimento di GPL e destinati alla distribuzione, debbono recare indicazione indelebile del contenuto netto di gas di petrolio liquefatto nonchè essere muniti di sigillo recante indicazione dell'impresa imbottigliatrice.

E fatto divieto a chiunque, fatta eccezione dell'utente, di asportare o manomettere il sigillo di cui al comma precedente ».

R O B B A . L'emendamento da me presentato è molto chiaro e non ritengo, quindi, che abbia bisogno di spiegazioni. Noi pensiamo che non basti dire che tali recipienti non possono essere adibiti ad altro uso, in quanto che se non si stabilisce una sanzione per il diverso uso la norma risulta imperfetta.

Pensiamo anche che sarebbe opportuno dichiarare l'illegittimità del possesso delle bombole in relazione a quanto abbiamo sentito oggi durante la discussione.

Si contempla, inoltre una norma giuridica circa la registrazione del contratto presso l'Ufficio del registro. Il resto non riguarda l'azienda in perfetta regola, ma in modo particolare quelle che lavorano sul filo del rasoio.

Con il punto *b*), (primo comma), si può stabilire se il trasportatore è incettatore di bombole che non sono state restituite.

Con il secondo comma dello stesso punto *b*) si prevede la sanzione.

Ho sentito, infine, in questa Commissione che alcuni colleghi hanno lamentato che molti piccoli venditori compiano vere e proprie truffe vendendo per 10 chilogrammi ciò che è solo di 7-8: da qui l'obbligo dell'indicazione in modo indelebile del contenuto netto di gas di petrolio liquefatto, di cui al penultimo comma dell'articolo in questione.

Infine — ultima norma — è fatto divieto a chiunque, fatta eccezione dell'utente di asportare o manomettere il sigillo di cui al comma precedente.

Mi sembra che sia un insieme di norme più che giustificate e per questo motivo prego i colleghi di volerle approvare.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Alessandrini un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 10 il seguente comma:

« È considerato illegittimo possesso la detenzione di detti recipienti da parte dello stabilimento di riempimento e di travaso che non possa dimostrare di avere stipulato un contratto con la società proprietaria dei recipienti della durata di almeno un anno per il riempimento delle bombole di proprietà di quest'ultimo. Detto contratto deve essere debitamente registrato presso il competente ufficio del registro e trasmesso in copia autentica all'organo pubblico che ha rilasciato la concessione ad imbottigliare gas di petrolio liquefatti.

Chiunque utilizzi diversamente o detenga illegittimamente recipienti di GPL è punito con le sanzioni previste con l'articolo 11 della presente legge, salvo ricorrenza di più gravi reati previsti dal Codice penale.

Tutti i recipienti mobili atti al contenimento di GPL e destinati alla distribuzione, debbono recare indicazione indelebile del contenuto netto di gas di petrolio liquefatto nonchè essere muniti di sigillo recante indicazione dell'impresa imbottigliatrice.

E fatto divieto a chiunque, fatta eccezione dell'utente, di asportare o manomettere il sigillo di cui al comma precedente ».

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, dichiaro che rinuncio a quest'emendamento. Desidero però dire che esso era inteso a scoraggiare l'acquisizione di bombole usate non solo per evitare che qualche disperato, per una modesta mercede, venda una bombola sottratta all'impresa che glie l'ha data in comodato, ma soprattutto per impedire che queste bombole tornino in circolazione, creando la possibilità di incidenti.

Cercheremo comunque di fare qualcosa in futuro in proposito.

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

P R E S I D E N T E . Ricordo anche che il senatore Scipioni ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo 10-bis:

« La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, commercio e artigianato che può disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori ».

S C I P I O N I . Lo ritiro, signor Presidente. Certo che la vigilanza sull'applicazione della legge sarebbe necessaria; ma siccome tante tante altre modifiche, che io ritengo valide, sono considerato dannose al conseguimento degli scopi della legge, non insisto più sull'emendamento.

A R I O S T O , *relatore alla Commissione*. Io sono contrario all'accoglimento dell'emendamento del senatore Robba, la cui sostanza, peraltro, è recepita ai punti a) e b) dell'ordine del giorno da me presentato.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Robba all'articolo 10.

(Non è approvato).

Poichè gli altri due emendamenti a questo articolo sono stati ritirati dai rispettivi presentatori, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con ammenda fino a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 è punito con ammenda fino a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, è punito con ammenda fino a lire 200.000.

La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del codice penale.

Al primo comma di quest'articolo sono stati presentati due emendamenti: uno dal senatore Merloni, tendente a sopprimere le parole « o con l'arresto fino a due anni », e uno dal senatore Alessandrini, tendente a sostituire le parole: « o con l'arresto fino a due anni » con le altre: « o con l'arresto fino a sei mesi ».

M E R L O N I . Signor Presidente, ritiro il mio emendamento e aderisco a quello proposto dal collega Alessandrini.

A L E S S A N D R I N I . Io insisto sul mio. Ritengo che non occorra illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Al secondo comma dell'articolo 11 è stato presentato dal senatore Merloni un emendamento tendente a sopprimere le parole: « o con l'arresto fino a tre mesi ».

M E R L O N I . Ritiro anche quest'emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Allo stesso secondo comma dell'articolo 11 i senatori Alessandrini e Robba hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 » con le altre: « agli articoli 5, primo, secondo e quarto comma, 6, 7, 9 e 10 ».

A L E S S A N D R I N I . Mi pare che la Commissione giustizia abbia fatto le stesse

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

considerazioni che mi hanno portato a proporre questo emendamento.

A R I O S T O, *relatore alla Commissione*. Io sono stato abbastanza ampio nell'illustrare la legge su questo punto, respingendo implicitamente gli emendamenti presentati. In particolare ho fatto riferimento al secondo comma della cosiddetta legge Valsecchi, che commina pene più gravi e della quale questa norma è integrativa. Dichiaro quindi di essere contrario all'accoglimento degli emendamenti.

P A P A, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 11 presentato dal senatore Alessandrini.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento al secondo comma presentato dai senatori Alessandrini e Robba.

(Non è approvato).

Metto quindi in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonchè la sospensione della concessione in caso di recidiva.

Al primo comma di quest'articolo è stato presentato dai senatori Merloni e Alessandrini un emendamento tendente a sostituire le parole: « entro due mesi » con le altre: « entro sei mesi ».

A L E S S A N D R I N I. Lo ritiriamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Gli stessi senatori Merloni e Alessandrini hanno presentato un altro emendamento all'articolo 12 tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Il regolamento dovrà, tra le altre, riportare apposita norma circa l'obbligatorietà di dispositivi a raggi X per il controllo del livello del gas liquefatto all'interno delle bombole da effettuare subito dopo il riempimento ».

A L E S S A N D R I N I. Signor Presidente, ritiriamo anche quest'emendamento e ne trasferiamo il contenuto in un ordine del giorno.

M I N N O C C I. Lo firmo anch'io.

P R E S I D E N T E. Ricordo alla Commissione che in relazione all'articolo 12 è stato presentato dal relatore Ariosto un ordine del giorno sul quale il Governo e tutti i Gruppi hanno già espresso il proprio parere. Il senatore Minnocci, poi, ha proposto al punto e) di tale ordine del giorno una modifica che è stata accolta dal relatore.

Metto ai voti l'ordine del giorno, che rileggo nel testo modificato:

« La 10^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 585, impegna il Governo affinché nel Regolamento da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 siano tenute presenti le seguenti esigenze:

a) provvedere che gli stabilimenti di riempimento e travaso tengano una copia del contratto con le imprese indicate nell'articolo 2, debitamente registrato;

b) prescrivere delle indicazioni da porre sui recipienti con vernici indelebili al fine

10^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

di determinare il contenuto di g.p.l., nonchè l'apposizione di un sigillo con marchio dell'impresa proprietaria e dello stabilimento di riempimento;

c) periodicità di verifiche tecniche ed accertamenti negli stabilimenti abilitati al riempimento e alla distribuzione delle bombole da parte del Ministero dell'industria, direttamente e per mezzo di istituti e laboratori specializzati;

d) necessità, a maggiore chiarimento del principio sancito nell'articolo 6, di specificare che la polizza di utenza è unica nel rapporto fra impresa e utente; viene rilasciata nel momento della sua costituzione quante che siano le bombole usate nel corso del rapporto; si estingue nel momento in cui l'utente si rivolge ad altra impresa e che, pertanto, venga prescritto che la polizza d'utenza contenga la data di consegna della prima bombola, le generalità e la firma di convalida del venditore;

e) tenere presenti, nelle norme regolamentari, le particolari esigenze dei piccoli distributori, soprattutto per quanto attiene agli orientamenti della fonte del sinistro, senza trascurare ovviamente le esigenze della sicurezza;

f) che siano ben definiti i criteri con i quali l'ANCC può rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 9, primo e secondo comma ».

R O B B A . Siccome non siamo riusciti a migliorare in qualche modo il disegno di legge, bisogna ripiegare sull'ordine del giorno sperando che poi non venga disatteso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore senatore Ariosto e dal senatore Minnocci, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che il senatore Alessandrini ha presentato il seguente ordine del giorno: « La 10^a Commissione del Senato,

nell'approvare l'articolo 12, comma secondo, del disegno di legge n. 585, impegna

il Governo ad esaminare, in sede di regolamento, la possibilità di consentire all'impresa distributrice di conservare la copia della polizza di utenza presso il distributore per tutte le incombenze che alla stessa intenda affidare ».

A R I O S T O , *relatore alla Commissione.* Io metterò l'accento sulla frase: « invita il Governo ad esaminare la possibilità » espresso in questo modo mi sembra che non si debba respingere l'ordine del giorno.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

B E R T O N E . All'inizio della discussione feci un intervento e preannunciai il seguente ordine del giorno: « La Commissione industria,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 585, considerata la crescente diffusione del consumo del gas di petrolio liquefatto in bombole per uso domestico e usi similari, rilevato che tale diffusione ha reso questo prodotto un bene di larga e primaria necessità;

impegna il Governo a seguire attentamente, in rapporto all'applicazione del provvedimento sopracitato, la situazione del settore e ad intervenire prontamente attraverso il CIPE a difesa dei consumatori ogni volta ciò si renda necessario ».

A R I O S T O *relatore alla Commissione.* Io l'avevo già accolto.

P A P A *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per la verità vorrei trasformarlo in invito, anche perchè non ho potuto consultare gli organi

10ª COMMISSIONE

8º RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1973)

del Ministero per vedere quali sono le nostre possibilità e i nostri poteri in merito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal relatore e dal Governo, come invito.

(*E approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CATELLANI. Annuncio che voterò a favore del disegno di legge anche se nel corso delle lunghe discussioni abbiamo avuto molte perplessità. Io, come relatore nella passata legislatura ne ho sollevate diverse. Siccome però il disegno di legge in esame è stato modificato e la legge viene resa operante dal regolamento, ci rendiamo conto che nel suo complesso essa finalizza senz'altro gli interessi della comunità.

ALESSANDRINI. Annuncio che voterò a favore del disegno di legge anche se esso non ci soddisfa, ma è meglio che niente.

VENANZETTI. Anch'io mi dichiaro favorevole al disegno di legge soprattutto perchè esso accoglie tre principi: il principio dell'assicurazione e maggiori garanzie per quanto riguarda l'assicurazione dei terzi; il principio della riduzione della dispersione delle bombole, ma soprattutto, anche come ebbi occasione di dire nel corso della discussione, questa legge consente una migliore strutturazione commerciale di questo settore, a mio giudizio, nella situazione attuale e anche in prospettiva.

Si poteva anche fare di più, ma confidiamo nel regolamento che il sottosegretario ha promesso di portare al più presto a conoscenza della Commissione. Quindi dal punto di vista politico c'è questo impegno del Governo nel momento in cui la Commissione deve dare il suo parere.

FARABEGOLI. Brevemente, per dire che pure in questa fase di approvazione del disegno di legge ho appoggiato taluni emendamenti migliorativi: non ci sono riuscito perchè la Commissione ha ritenuto di

approvare il provvedimento così come è stato presentato. Annuncio però il mio voto favorevole perchè ritengo — e mi associo a quanto ha dichiarato il senatore Alessandrini — che, tutto sommato, una regolamentazione è meglio di una... non regolamentazione. Però mi auguro che, date le carenze di questa legge, si possa provvedere in breve termine a migliorarla.

LARUSSA. Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge, non perchè riteniamo che tutte le esigenze di disciplina del settore, che sono molte e complesse, vengano ad essere adeguatamente regolamentate con tale provvedimento, ma perchè pensiamo che con esso si compie un primo passo e si va incontro alle esigenze più urgenti ed importanti. Per questo abbiamo respinto tutti gli emendamenti proposti e approveremo ora il disegno di legge.

ROBBA. Anch'io devo ripetere quello che ha già detto la maggioranza dei colleghi che mi hanno preceduto, e cioè che abbiamo tentato di migliorare, con gli emendamenti proposti, l'impostazione del provvedimento. Non ci siamo purtroppo riusciti, ma abbiamo la coscienza tranquilla perchè abbiamo fatto il nostro dovere. Speriamo che le istanze che erano state riportate nei nostri emendamenti siano, fin dove è possibile, recepite nel Regolamento. E con questa speranza, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

MERLONI. A titolo personale, mi associo a quanto hanno detto i colleghi Alessandrini e Farabegoli. Il nostro intento era assolutamente migliorativo del provvedimento — al quale, come abbiamo sempre affermato, siamo favorevoli — per venire incontro a certe aspettative di sicurezza e di freno alla dispersione e alla frammentazione del mercato. Dal lato della sicurezza — già lo dissi nel mio intervento nel corso del dibattito generale — il provvedimento è assolutamente carente e rimanda tutto al Regolamento. Mi auguro che il Governo voglia tener conto di questa esigenza di

sicurezza, che poi è una esigenza fondamentale, e delle istanze che in proposito sono state avanzate durante il dibattito. Vedremo in che modo sarà formulato il Regolamento, del quale, come ci è stato promesso, attendiamo di conoscere lo schema per tempo e non all'ultimo giorno, quando non c'è più possibilità di avanzare osservazioni e suggerimenti.

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo ha detto che ci invierà senz'altro, appena sarà pronto, lo schema di Regolamento, nel quale, secondo l'impegno assunto, saranno recepite molte osservazioni emerse dal dibattito.

F R A C A S S I . Io mi limito soltanto ad esprimere, a nome del mio Gruppo, parere favorevole al disegno di legge. Prendo atto con viva soddisfazione dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, il quale ha detto che farà conoscere alla nostra Commissione lo schema di Regolamento, in maniera che ciascuno di noi possa avere la possibilità di formulare eventuali osservazioni.

Riferendomi poi a quanto ha detto il collega Alessandrini, ritengo anch'io che questa legge non sia perfetta; ma è perfettibile: se nel corso della sua attuazione si determineranno condizioni sfavorevoli, vuol dire che la Commissione potrà, con norme integrative, apportare successivamente quei correttivi che si rendessero necessari per far sì che il provvedimento diventi più corrispondente alle reali esigenze.

A Z I M O N T I . Io non ho proposto alcun emendamento ed ho votato contro quelli presentati dai colleghi, perchè sono convinto che tutte le leggi sono imperfette. L'altro giorno dicevo in Aula che sul piano umano niente è perfetto. Di fronte ad una carenza assoluta di norme legislative in un settore tanto importante, è bene cominciare a dare una prima regolamentazione, anche se limitata e imperfetta, alla materia; poi l'esperienza pratica potrà consigliare i correttivi del caso.

Per questo non ho voluto presentare alcun emendamento, proponendomi di appro-

vare il disegno di legge nel testo pervenuto ci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« **Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche** » (213), **d'iniziativa del senatore Torelli** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche », d'iniziativa del senatore Torelli, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Chiedo che la discussione del disegno di legge venga rinviata: abbiamo infatti in corso contatti con il Ministero dell'interno al fine di concordare un testo del disegno di legge che soddisfi le varie esigenze sinora prospettate.

P R E S I D E N T E . Nessuno facendo obiezioni, la richiesta di rinvio s'intende accolta.

La seduta termina alle ore 13,30.